

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

---

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **CLV**  
n. 1

## RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI ORGANI DI GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (Anno 2011)

*(Articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)*

*Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze*

**(SACCOMANNI)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 12 febbraio 2014*

---

**PAGINA BIANCA**

## RELAZIONE<sup>1</sup>

il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha trasmesso la relazione sull'andamento della giustizia tributaria per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2011, ai fini dell'adempimento annuale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La suddetta relazione, allegata alla presente, si articola in due parti:

- la prima, incentrata sull'attività del Consiglio di Presidenza e sull'illustrazione delle riforme, sia ordinamentali che processuali, intervenute nel corso del 2011 sull'ordinamento della giustizia tributaria, la quale è a sua volta articolata in due capitoli: uno, descrittivo dell'attività delle Commissioni che compongono il Consiglio di Presidenza, l'altro, che illustra l'attività della Segreteria generale del Consiglio stesso;
- la seconda parte, contiene l'analisi dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie, ivi comprese le tabelle riepilogative del numero dei ricorsi pendenti in primo e secondo grado e, più in generale, dei dati rappresentativi dell'attività delle Commissioni Tributarie, delle percentuali di soccombenza dell'Amministrazione nei due gradi del giudizio di merito, nonché delle criticità riscontrate in alcune sedi di Commissioni tributarie.

Nella prima parte della relazione, il Consiglio di Presidenza nel reiterare sostanzialmente considerazioni già svolte nell'analogia relazione relativa all'anno precedente, evidenzia le significative e sostanziali innovazioni apportate all'ordinamento della giustizia tributaria nel corso del 2011, sia sotto l'aspetto ordinamentale che processuale, con interventi legislativi che hanno riguardato, in particolare: la programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari, l'assetto della magistratura tributaria, gli arbitrai, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, il processo telematico e le modifiche al processo tributario.

Per quanto concerne la programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari, è utile ricordare che l'articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha introdotto disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In base a

<sup>1</sup> Relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

tal disposizione, i capi degli uffici giudiziari redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, redatto tenendo conto dei giudici tributari presenti e dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati.

Ebbene, in ordine ai carichi di lavoro, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha osservato che buona parte dei giudici tributari non sarebbe disponibile ad aumentare il proprio impegno, essendo detta attività remunerata in modo poco più che simbolico. In realtà, la Relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario relativa all'anno 2011, elaborata dalla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle finanze di questo Ministero, evidenzia una produttività molto variegata nelle Commissioni tributarie. Infatti, per quanto riguarda le CTP si passa da un carico medio annuo per singolo giudice di 425,18 ricorsi trattati a Catanzaro, ad uno di 28 per ogni giudice di Aosta. Nelle CTR la maggiore produttività pro-capite si regista in Campania con 141,79 ricorsi mediamente da ogni singolo giudice, mentre la minore produttività viene rilevata nella Valle d'Aosta, con una media di 9,11 ricorsi per giudice all'anno. La media nazionale rilevata nell'anno 2011 è stata di 149,26 ricorsi per giudice, relativamente alle CTP, e di 64,99 appelli per giudice, relativamente alle CTR.

Da segnalare, in ogni caso, che, per effetto della disposizione recata dal citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 12, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, le somme introitate a titolo di contributo unificato sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà a premiare la produttività delle Commissioni tributarie e per l'altra metà ad incrementare la quota variabile del compenso dei giudici tributari.

Lo stesso art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha, poi, previsto, per l'anno 2011, la creazione di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al quale è riassegnato il maggior gettito derivante dall'introduzione del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, da ripartire con apposito dPCM, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. La quota parte del fondo destinata alla giustizia tributaria può essere utilizzata, in tutto o in parte, sentito il CPGT, per incrementare la quota variabile del compenso dei giudici tributari, purché ricorrono le seguenti condizioni: a) che alla data del 31 dicembre di ogni anno risultino pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 10% rispetto all'anno

precedente (5% per l'anno 2011); b) che, in caso di pronunzia su istanza cautelare, il deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso avvenga entro 90 giorni dalla data di tale pronuncia. Il Consiglio di Presidenza provvederà, quindi, a ripartire tali somme tra le Commissioni tributarie che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato, tenuto conto delle percentuali suindicate nonché di dimensioni e produttività di ciascuna Commissione tributaria.

Orbene, relativamente alla lettera a), i dati contenuti nella Relazione sullo stato del contenzioso tributario per il 2011, innanzi citata, evidenziano una riduzione del numero dei ricorsi pendenti al 31 dicembre 2011, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, in sole 42 Commissioni tributarie provinciali, di cui:

- 12 CTP presentano una riduzione inferiore al 5%;
- 7 CTP presentano una riduzione compresa tra il 5% ed il 10%;
- 23 CTP presentano una riduzione superiore al 10%.

Relativamente alle CTR, solo per 3 di esse si riscontra una riduzione dei procedimenti pendenti: la CTR Abruzzo (-1,99%), la CTR Friuli Venezia Giulia (-8,62%) e la CT di 2° grado di Trento (-14,57%).

Quanto, invece, alla condizione di cui alla lett. b), la medesima relazione per l'anno 2011 evidenzia che, in entrambi i gradi di giudizio, il tempo medio nazionale tra la data di accoglimento dell'istanza di sospensione e quella di decisione del ricorso nel merito è decisamente superiore ai 90 giorni.

Anche sul piano dell'aggregazione geografica dei dati, limitata alle Commissioni tributarie provinciali, è stato riscontrato un tempo medio eccedente i 90 giorni in tutte le regioni, atteso che, su 21.443 ricorsi con istanza di sospensione accolta nello stesso anno 2011, solo 4.285 (19,98%) risultano definiti entro 90 giorni, mentre gli altri 17.158 (80,02%) risultano definiti in un tempo che va da 91 a oltre 300 giorni.

E' da ritenere, tuttavia, che le disposizioni introdotte dai commi 11 e 12 del citato art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, non potranno che contribuire a ridurre i tempi di definizione dei ricorsi e ad aumentare il numero dei ricorsi che vengono definiti ogni anno.

In ordine ai dati sul tempo medio di trattazione delle istanze di sospensione, relativi all'anno 2011, è opportuno segnalare altresì che l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ha introdotto importanti e sostanziali novità nel procedimento di riscossione degli importi contenuti negli atti di accertamento emessi dal 1° ottobre 2011 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, relativi al periodo d'imposta

2007 e successivi. Tale norma, infatti, ha attribuito efficacia di titolo esecutivo agli avvisi di accertamento sopra citati ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

E' presumibile, quindi, che le disposizioni in argomento, ancorché finalizzate ad accelerare il processo di riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento, porteranno ad un incremento del numero delle istanze di sospensione presentate, anche in considerazione della attuale congiuntura economica.

Va inoltre ricordato che l'art. 7, comma 2, lett. *gg-novies*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, stabilendo che i collegi giudicanti devono pronunciarsi sull'istanza di sospensione entro 180 giorni dalla data di presentazione. Riguardo a tale termine, comunque di carattere ordinatorio, la più volte citata Relazione sullo stato del contenzioso 2011 evidenzia che la quasi totalità delle Commissioni tributarie rispetta mediamente tale limite temporale, ad eccezione di 16 CTP e di una CTR che hanno trattato le istanze di sospensione in tempi medi superiori.

In buona sostanza, la manovra estiva del 2011 è intervenuta sulla problematica dell'incremento dei compensi ai giudici, destinando una parte delle maggiori entrate assicurate dall'introduzione del contributo unificato alla maggior remunerazione dei compensi, a condizione però che venga raggiunto un livello minimo di produttività. Per completezza di informazione, va evidenziato pure che, in tali casi, anche il personale amministrativo delle Commissioni tributarie potrà beneficiare, a titolo di incentivazione da ripartirsi sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, di una quota delle risorse disposte dal dPCM, sempre nel rispetto del raggiungimento dell'incremento di produttività sui procedimenti giurisdizionali.

Per quanto concerne l'assetto della magistratura tributaria, l'immissione di 960 nuovi giudici tributari a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale prevista dall'articolo 39 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, contrariamente alle preoccupazioni manifestate dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, potrà solo migliorare la qualità delle sentenze prodotte dalla magistratura tributaria, tenuto conto che il concorso è stato riservato esclusivamente a giudici provenienti dalle altre magistrature, la cui attività formativa potrà essere assicurata facendo ricorso alla procedura prevista dall'art. 41 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

A tale riguardo, nel corso del secondo semestre del 2012, sulla base di conformi delibere del Consiglio di Presidenza, si è provveduto alla nomina di 701

giudici dei 705 previsti, a beneficio di 14 sedi di Commissioni tributarie regionali e 49 sedi di Commissioni tributarie provinciali.

Relativamente, poi, al sistema delle incompatibilità, il legislatore è intervenuto prima con l'art. 39 del più volte citato decreto-legge n. 98 del 2011, poi con l'art. 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, introducendo disposizioni che, tra l'altro: hanno ampliato la categoria professionale dei soggetti che non possono essere componenti delle commissioni tributarie perché esercitano attività di consulenza; hanno definito meglio il concetto stesso di "consulenza tributaria"; hanno ridimensionato l'ambito di applicazione dell'incompatibilità parentale. In tal modo, attraverso il rafforzamento delle cause di incompatibilità dei giudici tributari, si è inteso non solo assicurare una maggiore efficienza della giustizia tributaria, ma anche garantire l'imparzialità e la terzietà del corpo giudicante.

Gli interventi legislativi che hanno riguardato il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria hanno operato una separazione dell'attività di Segreteria da quella giurisdizionale dei giudici, da cui, a giudizio del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, deriva un depotenziamento dell'autonomia ed indipendenza dello stesso organo. In realtà, la divisione degli ambiti di competenza dei rispettivi uffici (cancellerie e giudici) non solo è presente anche nelle altre giurisdizioni, ma può garantire la piena efficienza organizzativa delle Commissioni tributarie.

Per quanto riguarda il processo tributario telematico, ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria nonché per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono state introdotte, sempre dal più volte citato decreto-legge n. 98 del 2011, disposizioni relative alle modalità di effettuazione delle comunicazioni alle parti processuali, facenti capo agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

E' in via di completamento l'iter di adozione del regolamento di attuazione dell'art. 39, comma 8, lett. d), del decreto-legge n. 98 del 2011, volto all'adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale.

Attraverso le funzioni informatiche, i ricorsi, gli appelli e gli altri atti relativi al procedimento, formati elettronicamente, potranno essere depositati presso le Commissioni tributarie e le sentenze notificate per via telematica alle parti, le quali potranno poi accedere *on line* al fascicolo informatico.

Per incentivare le parti processuali all'uso di tale modalità di comunicazione è stata anche prevista una maggiorazione del contributo unificato nel caso in cui non venga indicata, da parte del difensore, la casella di posta elettronica certificata.

Il processo tributario telematico apporterà così una serie di benefici specifici per le diverse parti coinvolte, quali la possibilità di un più avveduto utilizzo delle risorse materiali e strumentali, un'organizzazione più efficiente delle risorse umane, uno snellimento procedurale, una contrazione dei tempi, una diminuzione degli adempimenti, un'integrazione più spinta tra i sistemi informativi degli enti che partecipano al processo tributario, una tempestiva disponibilità dei documenti significativi e rilevanti ai fini del giudizio, una razionalizzazione della logistica, dell'utilizzazione degli spazi e delle strutture delle Commissioni tributarie.

Sotto il profilo finanziario, il ricorso alle comunicazioni via PEC, in luogo della posta ordinaria, ha consentito e consentirà un notevole risparmio delle spese postali che, a regime, può essere quantificato in circa cinque milioni di euro.

Nell'anno cui si riferisce la relazione in esame, non sono mancati interventi legislativi che hanno interessato il processo tributario.

L'introduzione del nuovo istituto della "mediazione tributaria" di cui all'art. 17-his del decreto legislativo n. 546 del 1992, ad opera dell'art. 39, comma 9, del più volte citato decreto-legge n. 98 del 2011, peraltro applicabile alle sole liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si muove nella giusta direzione del contenimento del contenzioso tributario e, permettendo di ridurre il numero di ricorsi pendenti, depurandoli di quelli relativi a somme di non rilevante entità (non superiori a 20.000 euro), consentirà ai giudici tributari di concentrare la loro attenzione sulle controversie di più rilevante ammontare, per una sollecita definizione.

A tale proposito, l'analisi dei dati relativi all'ultimo trimestre del 2012 e ai primi due trimestri di quest'anno, rendicontati nei rapporti trimestrali sullo stato del contenzioso tributario, confermano la tendenziale riduzione dei flussi dei ricorsi presentati rispetto agli analoghi periodi dell'anno 2011, in particolare per il primo grado di giudizio e per le cause con importi fino a 20.000 euro in cui è coinvolta l'Agenzia delle entrate.

E' presente alla fine della prima parte della relazione predisposta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il resoconto dell'attività svolta dalle 13 Commissioni istituite all'interno del Consiglio di Presidenza e dalla Segreteria Generale, nonché, alla fine della seconda parte, l'esposizione dei principali dati statistici rappresentativi dell'attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni tributarie nel corso dell'anno di riferimento.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA  
GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
(1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)

Approvata nella seduta del 19 marzo 2013

**PAGINA BIANCA**

## CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

### *COMPOSIZIONE del Consiglio*

*Presidente – Gaetano SANTAMARIA AMATO*

*Vice Presidente – Adolfo CUCINELLA*

*Vice Presidente – Giorgio FIORENZA*

*Consigliere – Marco BALDASSARRI*

*Consigliere – Domenico CHINDEMI*

*Consigliere – Agostino DEL SIGNORE*

*Consigliere – Mario FERRARA*

*Consigliere – Giovanni GARGANESE*

*Consigliere – Angelo Antonio GENISE*

*Consigliere - Daniela GOBBI*

*Consigliere - Antonio GRAVINA*

*Consigliere – Carlo GRILLO*

*Consigliere – Andrea MORSILLO*

*Consigliere – Antonio ORLANDO*

*Consigliere – Giuseppe SANTORO*

**PAGINA BIANCA**

**RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
(1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011)**

**INDICE**

***Parte Prima: L'ATTIVITA' CONSILIARE***  
**Considerazioni generali**

***Capitolo primo***

**1. L'attività delle Commissioni**

- a) Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi
- b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione
- c) Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale
- d) Quarta Commissione: Concorsi
- e) Quinta Commissione: Incompatibilità
- f) Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza
- g) Settima Commissione: Contenzioso
- h) Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari
- i) Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità – Bilancio - Ufficio Economo
- j) Decima Commissione: Rapporti con il Parlamento
- k) Undicesima Commissione: Rapporti con la Stampa
- l) Dodicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario

*Capitolo secondo*

**La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria**

***Parte Seconda: LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA***

- a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni**
- b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni Tributarie**

## PARTE PRIMA

### Considerazioni generali

Come già segnalato nella precedente relazione, nel corso dell'anno 2011, il Governo ed il Parlamento sono ripetutamente intervenuti sull'ordinamento della giustizia tributaria, apportando significative e sostanziali innovazioni, sulle quali – indipendentemente dallo spirito che le ha animate – il CPGT ha già espresso motivate riserve.

In particolare, il Consiglio ritiene non condivisibile la scelta di intervenire nella materia de qua attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Senza entrare nel merito della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza (di cui si potrebbe legittimamente dubitare), resta il fatto che trattandosi di riforme di natura ordinamentale, che incidono in modo sostanziale sull'organizzazione e sul funzionamento della giurisdizione tributaria, sarebbe certamente risultato più appropriato il ricorso all'ordinario iter legislativo, che avrebbe consentito un approccio più meditato a problematiche che mal si prestano ad essere definite sotto l'ipoteca dell'urgenza ed oltretutto in un contesto di interventi eterogenei destinati principalmente al contenimento della spesa pubblica e a fronteggiare la grave crisi economica, che ha colpito l'intera Unione Europea.

A ciò si aggiunge che non si è trattato di un intervento organico, di cui da più parti e da tempo si è evidenziata la necessità, ma di provvedimenti apparentemente scoordinati tra loro, ma che ugualmente hanno avuto l'effetto di modificare profondamente profili essenziali dell'ordinamento della giustizia tributaria.

Si deve, inoltre, rilevare che il Governo è pesantemente intervenuto nella materia de qua, senza avvertire la necessità di un preventivo coinvolgimento del CPGT, che ciò nondimeno non ha mancato di esercitare le proprie prerogative sia attraverso formali deliberazioni sia attraverso i rapporti istituzionali sempre mantenuti con l'Esecutivo e con il Parlamento.

Il Consiglio di Presidenza è, infatti, ripetutamente intervenuto per rivendicare il proprio ruolo di organo posto a garanzia della indipendenza e dell'autonomia dei giudici tributari.

Tra le altre, si ricorda la delibera n. 1167 del 14 giugno 2011, con la quale il Consiglio ha espresso in modo motivato le proprie perplessità su un progetto di

riforma dell'ordinamento giudiziario tributario all'epoca allo studio del Ministero dell'Economia e Finanze, sottolineando "la necessità della sua previa consultazione in relazione alle proposte di modifica attinenti la giurisdizione e la magistratura tributaria, nel rispetto della normativa relativa alle sue attribuzioni e del ruolo da essa svolto".

Le importanti innovazioni intervenute nel corso dell'anno 2011 avevano già formato oggetto della precedente relazione e pertanto vengono nuovamente evidenziate in questa sede con le necessarie integrazioni e gli opportuni aggiornamenti.

### **Programmazione del lavoro degli uffici giudiziari tributari.**

L'art. 37 del DL n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, dispone che:

*"1. I capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti... tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:*

*a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;*

*b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.*

*Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento ...*

*In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti ... tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b.*

*4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole... del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del*

corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. *Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori".*

La norma ha un duplice oggetto.

I primi tre commi introducono il principio della “programmazione” della gestione dei procedimenti tributari, avendo come finalità:

- a) la riduzione della durata dei procedimenti;
- b) la determinazione degli obiettivi di rendimento dell'ufficio;
- c) la determinazione dell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, tenendo conto, tra l'altro, della natura e del valore della causa (il che significa che è possibile derogare ad un criterio puramente temporale, ammettendo valutazioni che – ove non motivate o non ancorate a parametri predeterminati – potrebbero aprire il campo ad un'eccessiva discrezionalità).

La norma precisa che “*con il programma ...viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento*”.

In attuazione di tale disposizione il Consiglio di Presidenza con deliberazione n. 1628 adottata nella seduta del 27 luglio 2011 ha invitato i Presidenti delle commissioni tributarie, provinciali e regionali a redigere entro il 5 settembre dello stesso anno il programma per la gestione dei procedimenti pendenti. Con tale delibera, il consiglio ha evidenziato i principali contenuti del suddetto programma ed in particolare la necessità di riportare il numero complessivo delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del DL 98/2011 precisando che “*per lite fiscale pendente dovrà intendersi quella ricadente nel periodo tra la data di deposito in commissione della costituzione in giudizio del*

*contribuente con l'atto introduttivo e la data di pubblicazione della decisione che definisce il giudizio”.*

Il Consiglio ha, inoltre, ricordato ai presidenti delle commissioni la necessità di adeguarsi, nella assegnazione delle lite, ai criteri individuati nelle risoluzioni 5/2011 e n. 7/2011, “*avendo cura di distribuire equamente tra tutti i componenti dei collegi un uguale numero di affari giudiziali affinché tutti possano concorrere in ugual misura all'abbattimento dell'arretrato, prevedendo un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a 4 per collegio”.*

La disposizione è chiaramente diretta ad accrescere la responsabilità del “capo dell'ufficio giudiziario”, chiamato a spiegare (o forse a giustificare) le ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi da lui stesso predeterminati.

In generale, si osserva che la previsione di cui si tratta potrebbe effettivamente contribuire al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie (come recita la rubrica dell'articolo in questione) solo laddove si realizzassero altre imprescindibili condizioni: un adeguamento delle piante organiche delle CC.TT., un potenziamento delle strutture e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie e un aumento dei compensi dei magistrati tributari.

Di qui, dunque, la necessità primaria di un adeguamento delle strutture e del personale amministrativo (cosa certamente non realizzabile con il distacco di personale delle Forze Armate, per come previsto dal comma 7 dell'art. 39 dello stesso DL n. 98/2011) e di un adeguamento dei compensi. Solo in questo caso, la programmazione annuale potrà seriamente contribuire allo smaltimento dell'arretrato e alla celerità dei giudizi.

Nella direzione di un reperimento delle risorse necessarie all'aumento dei compensi dei magistrati tributari sembra andare la istituzione del contributo unificato nel processo tributario avvenuta sempre con l'art. 37 della Legge n. 111/2011 (*all'art. 13, del DPR n. 115/2002, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente: 6 quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi ...*) semprechè lo stesso sia effettivamente destinato a tal fine. Inizialmente, infatti, l'art. 37, comma 10, del D.L. n. 98/2011, prevedeva che *il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 (derivante, cioè, dalla corresponsione del contributo unificato) è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.* A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 228 del 24.12.2012, “*il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel*

*processo tributario*” è stato escluso dal campo di applicazione della suddetta disposizione. Sempre a seguito delle modifiche apportate dalla summenzionata Legge n. 228/2012, l’art. 37, comma 12, del D.L. n. 98/2011, stabilisce che “*Il Ministero della Giustizia e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l’incremento della quota variabile del compenso di cui all’art. 12, comma 3-ter, del D.L. 2.3.2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia. Per l’anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento*”. In applicazione di tale ultima disposizione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con deliberazione n. 2059 del 6 novembre 2012, ha approvato l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre 2011, risultano pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 5 per cento rispetto all’anno 2010.

Con riguardo alla destinazione del contributo unificato, sarebbe opportuno prevedere che una quota sia utilizzata per l’attività di massimazione da destinare ai giudici tributari.

La seconda parte della norma in esame (commi 4 e 5) consente ai capi degli uffici di stipulare “convenzioni” per consentire ai “più meritevoli” lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.

I giovani “meritevoli” ammessi alla formazione professionale presso gli uffici giudiziari tributari “assistono e coadiuvano” i giudici che ne fanno richiesta “anche con compiti di studio”; non hanno, però, diritto ad alcuna forma di compenso, di indennità o anche solo di rimborso spese da parte della pubblica amministrazione.

L’innovazione di per sé positiva appare allo stato di non agevole attuazione, stante la condizione di precarietà organizzativa sopra evidenziata.

In tale contesto la presenza di giovani da formare può addirittura risultare di ostacolo all’ordinario svolgimento della funzione giurisdizionale.

Suscita, infine, perplessità il fatto che la norma escluda il diritto dei giovani praticanti o dottorandi a qualsiasi forma di compenso o di rimborso spesa; si

deve, infatti, considerare che le nuove disposizioni introdotte in materia impongono agli avvocati di riconoscere un giusto compenso ai propri praticanti.

La possibilità di stipulare le convenzioni di cui si tratta non ha ottenuto, fino ad oggi, un significativo riscontro pratico: solo nel corso del corrente anno 2012 il Consiglio di Presidenza ha ricevuto le prime convenzioni, sulle quali peraltro ha espresso parere favorevole.

### Assetto della magistratura tributaria.

Gli interventi su tale punto hanno riguardato:

- le modalità di reclutamento dei nuovi giudici tributari;
- il sistema delle incompatibilità;
- la soppressione dell'obbligo di residenza per i giudici tributari;
- l'istituto del trasferimento dei giudici tributari

### Modalità di reclutamento dei nuovi giudici tributari

L'art. 39 del DL n. 98/2011 ha disposto che “*al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni*”.

La legge di conversione n. 111/2011, art. 39, ha disposto che “*le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate*”.

In esecuzione di tali disposizioni il Consiglio:

- ha revocato le procedure concorsuali pubblicate il 5 luglio 2011 “*per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico, per trasferimento, a favore dei componenti in servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali e le commissioni di primo e secondo grado di Bolzano*” (delibera n. 1556/2011).
- ha approvato il bando di concorso riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie; detto bando è stato pubblicato sulla G.U. del 16 agosto 2011.

Nelle more della procedura, il legislatore tributario è nuovamente intervenuto, prevedendo che “*tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni ed immessi in servizio, anche in soprannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40 e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni*” (art. 4, comma 39, legge 12 novembre 2011 n. 183, così come modificato dall'art. 1, comma 33, della L. n. 228/2012).

Il successivo comma 40 della L. n. 183/2011 (anch'esso modificato dall'art. 1, comma 33 della L. n. 228/2012), stabilisce che “*I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in soprannumero di cui al comma 39 proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità*”.

Il Consiglio di Presidenza, con la deliberazione n. 1999 del 25 ottobre 2011, si è espresso negativamente su tale disposizione, chiedendone la cancellazione già in sede di esame del relativo disegno di legge.

Alla data di scadenza del bando (15 settembre 2011) le domande presentate sono risultate pari a 2395, di cui 1588 dichiarate ammissibili.

L'esame delle domande e la formazione delle relative graduatorie hanno fortemente impegnato il Consiglio di presidenza, che – grazie all'alaureo lavoro della Commissione concorsi – ha concluso la propria attività nei tempi tecnici strettamente necessari (sotto questo profilo ha suscitato sconcerto l'iniziativa di alcuni magistrati, fra i quali anche alcuni che non avevano titolo per partecipare al concorso, che hanno preteso di censurare l'attività del Consiglio, ipotizzando inesistenti negligenze e ritardi).

All'esito delle attività rimesse al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, il Ministro competente ha provveduto ad emanare tutti i decreti ministeriali di nomina dei magistrati, che si sono aggiudicati i posti messi a concorso, ed anche dei sovrannumerari.

La scelta del Governo e del Parlamento di riservare alla componente dei magistrati la copertura dei posti vacanti nelle Commissioni Tributarie provinciali e regionali è indicativo di un preciso orientamento politico finalizzato a rendere marginale e tendenzialmente ad escludere la presenza di giudici tributari provenienti dal mondo delle professioni.

Tale orientamento trova conferma in un più rigido sistema di incompatibilità (di cui si dirà meglio in prosieguo), che ha costretto molti giudici tributari a rinunciare alla loro funzione, e nella già menzionata disposizione con la quale si è stabilito che *“tutti i candidati risultati idonei ...sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in soprannumero...”*.

Gli interventi del legislatore nella materia *de qua* suscitano non poche perplessità, innanzitutto perché attraverso una serie di disposizioni apparentemente non collegate tra loro, si è determinata una sostanziale e radicale innovazione nell'ordinamento della giustizia tributaria.

La eventuale rinuncia al contributo del mondo delle professioni, che rappresenta l'elemento peculiare dell'attuale ordinamento, e l'assimilazione o meglio l'assorbimento della giustizia tributaria da parte delle altre giurisdizioni dovrebbero essere poste al centro di una meditata e specifica riflessione del Parlamento e delle altre autorità interessate, ivi compreso il Consiglio di Presidenza.

Vi è, infine, da segnalare che il comma 39 bis dell'art. 4 della L. n. 183/2011, introdotto dalla L. n. 44 del 26 aprile 2012, ha istituito il Ruolo Unico Nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e nel quale sono inseriti tutti i componenti in servizio delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, nonché i componenti della Commissione Tributaria Centrale. In attuazione di tale disposizione, il Consiglio di Presidenza ha pubblicato il “Ruolo Unico Nazionale dei componenti delle Commissioni Tributarie”, approvato nella seduta del Consiglio del 18.12.2012.

### Il regime delle incompatibilità

Il regime delle incompatibilità dei giudici tributari è stato oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore. Inizialmente, la legge n. 111/2011 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 8 del DLGS n. 545/92:

- la lett. *i*) del primo comma, è stata sostituita integralmente con una nuova disposizione che stabilisce l'incompatibilità di *coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;*
- la lett. *m*) del primo comma (che riguardava la c.d. incompatibilità parentale), è stata soppressa, nel mentre è stata introdotta una lett. *m bis*), che prevede(va) l'incompatibilità per *coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni;*
- dopo il comma 1, è stato inserito il comma *1 bis*, il quale prevede che *non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del primo comma nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti;*
- si è previsto che *all'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla suddetta disposizione provvede il consiglio di presidenza della giustizia tributaria;*
- al testo del secondo comma dell'art. 8, dopo la parola "coniugi" è stata aggiunta la parola "conviventi", cosicché il nuovo testo di detto comma risulta essere il seguente: *non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.*

Il Consiglio di Presidenza è tempestivamente intervenuto, rilevando i principali aspetti di criticità delle decisioni assunte dal Legislatore in materia di

incompatibilità. In particolare, con la delibera n. 1479/2011 il Consiglio ha segnalato la violazione del principio di ragionevolezza con riguardo ai seguenti profili:

- a) la previsione di una nuova causa di incompatibilità costituita dal semplice fatto della iscrizione in un albo professionale;
- b) l'eccessiva estensione della cosiddetta incompatibilità “parentale”.

Il Consiglio di Presidenza ha dunque evidenziato la necessità di un intervento correttivo da parte del Legislatore anche per scongiurare il rischio della automatica decadenza della maggior parte dei giudici tributari in servizio.

Il Consiglio ha, inoltre, rilevato la violazione del principio di uguaglianza del trattamento tra giudici cosiddetti “laici” e giudici cosiddetti “togati” nelle verifiche da parte del Consiglio di Presidenza delle dichiarazioni rese dai componenti delle commissioni tributarie, nonché la violazione del principio del giusto processo sia sotto il profilo della imparzialità e terzietà del giudice (per il fatto di prevedere l'ingresso nelle commissioni tributarie degli Avvocati dello Stato e degli Ispettori amministrativi) e della ragionevole durata del processo per le prevedibili difficoltà nella riorganizzazione degli uffici.

Successivamente, anche a seguito degli orientamenti espressi dal Consiglio di Presidenza, la legge n. 148/2011, di conversione del DL 13 agosto 2011 n. 138, ha ulteriormente modificato il suddetto art. 8 del DLG 545/1992, prevedendo:

- l'aggiunta, in fine alla lettera *m bis*), delle parole “*ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)*”; a seguito di tale modifica il testo della suddetta lettera *m bis*) risulta essere il seguente: “*coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i)*”;
- la sostituzione, nel comma 1 bis, delle parole “*parenti fino al terzo grado*” con le parole “*fino al secondo grado*”; il testo di tale comma è divenuto, perciò, *non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del primo comma nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.*

Gli interventi del legislatore rispondono sicuramente all'esigenza — fortemente avvertita anche dalla opinione pubblica — di assicurare l'autonomia e l'indipendenza del Giudice e l'imparziale esercizio della funzione giurisdizionale; ed in particolare, di evitare che il Giudice "non professionale", reclutato al di fuori dei ranghi della magistratura, possa essere condizionato nello svolgimento della sua delicata funzione da interessi di natura professionale, da rapporti di parentela e quant'altro.

Tuttavia, non si può mancare di evidenziare la mancata soluzione di problematiche già da tempo sollevate dal Consiglio di Presidenza, che sono fonte di oggettiva incertezza nella applicazione in concreto della normativa di cui si tratta.

Ci si riferisce, in particolare, alla mancata definizione della mozione di "consulenza tributaria".

La eccessiva genericità di tale concetto, infatti, genera incertezza sulle attività consentite e sulle attività vietate al giudice tributario, aumentando l'ambito della discrezionalità interpretativa della giurisprudenza.

Né può sostenersi che l'attività di consulenza tributaria possa essere limitata alla detenzione delle scritture contabili (detenzione, intesa, naturalmente, nel senso di concreto intervento sul contenuto di esse da parte del soggetto detentore e non nel senso di mera detenzione materiale) o alla redazione dei bilanci, non consentendo tale conclusione la lettera della legge, la quale parla di esercizio di consulenza tributaria, di detenzione delle scritture contabili e di redazione di bilanci.

Sul punto, perciò, sarebbe auspicabile un ulteriore intervento legislativo, che facesse chiarezza su una materia tanto delicata.

Per le stesse ragioni sarebbe stato opportuno che il legislatore avesse limitato ad un determinato ambito territoriale tale causa di incompatibilità, tenendo conto che la funzione di giudice tributario, soprattutto in considerazione dei modesti compensi per essa previsti, è svolta contestualmente ad altre attività, soprattutto professionali. Orbene, una regionalizzazione della c.d. incompatibilità diretta, magari con la stessa estensione prevista per quella c.d. parentale, da un lato garantirebbe in modo sufficiente la serenità e la imparzialità dello svolgimento della funzione (attesa anche l'applicazione al giudice tributario delle norme sull'astensione obbligatoria di cui all'art. 51 del CPC, ed in particolare del n. 1, comma 1); dall'altra consentirebbe ai magistrati tributari il parziale svolgimento dell'attività professionale, indispensabile, allo stato, ai fini del conseguimento di un reddito dignitoso.

### Soppressione dell'obbligo di residenza dei giudici tributari

L'art. 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha abrogato la lett. f) comma 1 dell'art. 7 del Dlgs n. 545/92. E', dunque, venuta meno la disposizione, che prevedeva tra i requisiti generali per la nomina a giudice tributario l' "avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria". La stessa norma ha precisato, *ad abundatiam*, che "il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio", ribadendo che, comunque, "restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 8 dello stesso DLGS n. 545/92".

### Istituto del trasferimento e procedure di interpello

Con l'art. 4, comma 40, della Legge n. 183/2011, il Legislatore ha stabilito che "i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali". Nella interpretazione di tale disposizione si sono posti diversi interrogativi; in particolare, se la nozione di "trasferimento" debba essere intesa in senso stretto, come cambiamento di sede, ovvero se possa riferirsi anche al caso di mutamento di funzioni. La prima soluzione appare più convincente ed aderente allo spirito ed alla lettera della legge.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con risoluzione n. 2 del 2013 ha approvato i criteri di valutazione della professionalità dei Giudici Tributari nei concorsi interni, precisando che gli stessi sono riservati esclusivamente alle movimentazioni verticali, tra le quali sono compresi anche i passaggi dalle commissioni tributarie provinciali a quelle regionali.

Con la successiva risoluzione n. 3 del 2013 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è ulteriormente intervenuto in materia di regolamentazione degli interPELLI ai fini del trasferimento in sede stabilendo tra l'altro che:

- "l'interpello per trasferimento provinciale o regionale si applica solo per le movimentazioni in senso orizzontale e, pertanto, possono partecipare solo coloro che ricoprono sull'intero territorio nazionale la stessa funzione in altra sede, rispettivamente, provinciale o regionale, anche se sospesi per altro incarico o esonerati dal servizio".
- "I posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e giudice resisi vacanti a seguito dei trasferimenti per interpello saranno oggetto di successivi interPELLI".
- "Per i posti di Presidente di Commissione, Presidente di sezione e Vicepresidente di sezione e Giudice non ricoperti a seguito di interpello, sarà pubblicato un concorso interno per movimentazioni verticali, la cui

*valutazione sarà svolta sulla base dei criteri stabiliti con la risoluzione consiliare n. 2 del 12.3.2013”.*

- *“I posti di giudice nelle Commissioni tributarie provinciali non ricoperti a seguito di concorso interno saranno messi a concorso esterno, con i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, art. 11 comma 5, e con il punteggio di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto”.*
- *“Negli interPELLI il candidato potrà scegliere al massimo tre sedi”.*
- *“Coloro che sono trasferiti a seguito di interPELLO o a successivo concorso interno non possono partecipare ad un successivo interPELLO se non sono trascorsi due anni dall’ultima immissione in servizio”.*

### Arbitrati

L’art. 1, comma 18, Legge n. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”) estende ai “componenti delle commissioni tributarie” il divieto “pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico”. La disposizione (come previsto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la deliberazione n. 2575 del 18.12.2012) deve essere interpretata nel senso che la sanzione della “decadenza” si riferisce all’incarico di arbitro e, di conseguenza, che la declaratoria di “nullità” si riferisce agli atti compiuti in tale veste.

Il nuovo “divieto”, aggiungendosi alle più rigide disposizioni introdotte in materia di incompatibilità, ha indotto molti giudici tributari provenienti dalle libere professioni a rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico e renderà più difficile in futuro il reclutamento di nuovi giudici nell’ambito di tali categorie professionali.

Complessivamente, la nuova disposizione, nella sua assoltezza, suscita talune perplessità, in quanto il Legislatore non sembra aver tenuto conto del particolare status giuridico ed economico del giudice tributario.

### Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Legislatore è pesantemente intervenuto anche sull’ordinamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, adottando decisioni che hanno l’oggettivo effetto di comprimerne l’autonomia e l’indipendenza.

L’iniziativa del Legislatore, oltre che sul piano sostanziale, appare criticabile anche sotto il profilo della metodologia seguita: il ricorso alla decretazione d’urgenza in una fattispecie nella quale è assai difficile ravvisare la sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza e il mancato coinvolgimento del Consiglio di Presidenza nelle decisioni prese sono elementi che non sembrano in armonia con i principi di leale collaborazione tra organi dello Stato.

Con specifico riguardo alle innovazioni introdotte dal Legislatore, si osserva quanto segue.

1) L'art. 39, comma 2, lett. *e*) del DL n. 98/2011 ha modificato l'art. 15, comma 1, del DLGS n. 545, escludendo dal potere di vigilanza attribuito ai presidenti delle commissioni tributarie *"l'andamento dei servizi di segreteria"*. Di conseguenza, il testo attuale della suddetta disposizione risulta essere il seguente: *"Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti"*.

La norma di cui si tratta, nel suo testo originario, aveva realizzato un ragionevole punto di equilibrio nella difficile convivenza tra i giudici tributari e il personale amministrativo assegnato alle commissioni tributarie; il tutto allo scopo di assicurare il buon andamento della giustizia tributaria.

La soppressione del potere di vigilanza attribuito ai presidenti di commissione sul personale amministrativo e la contestuale specificazione che detto potere ha per oggetto esclusivamente lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali non avranno certamente l'effetto di favorire il coordinamento e l'unità di intenti nella gestione della attività delle commissioni tributarie.

Non solo: la soluzione adottata dal Legislatore, riportando il potere di controllo sul personale amministrativo, direttamente ed esclusivamente nell'ambito del MEF, incide negativamente sull'autonomia e sulla indipendenza delle Commissioni tributarie e, dunque, in ultima analisi, sulla garanzia di terzietà del processo tributario.

Tali valutazioni non sono attenuate dalla introduzione (nel corpo del menzionato art. 15, comma I) di una disposizione che prevede che *"Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione"*.

Si tratta, infatti, di un mero potere di *"segnalare"*, che si poteva ritenere contenuto nei poteri dei presidenti di commissione anche in assenza di una esplicita previsione normativa.

2) L'art. 39, comma 2, lett. *f*), ha sostituito il comma 2 bis) dell'art. 17 del DLGS n. 545/92, il quale prevedeva che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria eleggesse nel suo seno il presidente e due vicepresidenti. Il nuovo testo dispone che *"il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente tra i componenti eletti dal Parlamento"*. Tale norma sembra diretta ad equiparare il Consiglio di Presidenza al CSM, nel quale – come è noto – le funzioni *"sostanziali"* di presidente sono assegnate ad uno dei componenti eletti dal Parlamento.

3) L'art. 39, comma 2, lett. *g*), numero 1, ha sostituito la lett. *m*) dell'art. 24 del DLGS n. 545/92, che prevedeva che il CPGT esprimesse il proprio parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle

commissioni tributarie. La nuova formulazione dispone che il CPGT “*esprime parere sul decreto di cui all’art. 13*” (e cioè sul decreto con il quale il Ministro delle Finanze determina il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo spettanti ai giudici tributari). Tale modifica comporta che, mentre in precedenza il parere del CPGT doveva essere richiesto prima della predisposizione del decreto da parte del Ministro, ora tale parere può essere acquisito anche successivamente.

4) L’art. 39, comma 2, lett. g) numero 2), ha modificato il comma 2 dell’art. 24 del DLGS n. 545/92, il cui testo risulta essere il seguente: “*il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell’attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l’incarico ad uno dei suoi componenti*”.

Con questa disposizione il Legislatore ha notevolmente compresso il potere ispettivo del consiglio di presidenza, limitandolo al solo “personale giudicante” e alla sola “attività giurisdizionale”.

Per le stesse ragioni già evidenziate in precedenza in ordine alla intervenuta soppressione del potere di vigilanza dei presidenti delle commissioni tributarie sul personale amministrativo, questo Consiglio ritiene che il nuovo assetto voluto dal legislatore non vada nella direzione di un’ordinata gestione della giustizia tributaria e ne possa anzi ridurre i margini di autonomia e di indipendenza.

### Processo telematico

Il Legislatore è intervenuto in materia di “processo tributario telematico”, introducendo norme destinate ad accelerarne la concreta attuazione. In particolare:

- l’art. 2, comma 35 ter, lett. b), della Legge n. 111/2011, ha disposto modifiche all’art. 18 del DLGS n. 546/92, il cui nuovo testo risulta essere nelle parti modificate il seguente: “*b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;... 4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente*”;

- l’art. 39, comma 8, lettera a) – numero 2), del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, ha introdotto, dopo il comma 1 dell’art. 16 del DLGS n. 546/1992, il comma 1-bis, il quale recita: “*Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo*

*7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo”;*

- l'art. 37 della Legge n. 111/2011, comma 2, lett. q), ha introdotto il comma 3 bis all'art. 13 del DPR n. 115/2002, il quale dispone che *“Ove il difensore non indichi ... il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, ovvero la parte ometta di indicare il codice fiscale...per il processo tributario nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà”*;

- l'art. 2, comma 35 quater, lett. c) del DL n. 138/2011, introdotto dalla Legge di conversione n. 148/2011, ha modificato l'art. 22, comma 1, del DLGS n. 546/1992, il cui testo risulta essere il seguente: *“il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.*

### Modifiche al processo tributario

Nel corso dell'anno 2011, il legislatore ha introdotto il nuovo istituto della cosiddetta “mediazione tributaria”; in particolare (art. 17 bis, D.lgs. n. 546/1992, aggiunto dall'art. 39, comma 9, della legge n. 111/2011) si è stabilito quanto segue:

- 1. *Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti messi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 2. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e*

*al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. 9. Decorso novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, i termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.*

*10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.*

In sede di prima applicazione del nuovo istituto, che certamente va nella giusta direzione di contenere il contenzioso tributario, sono state evidenziate talune criticità, che rendono auspicabile un sollecito ulteriore intervento da parte del Legislatore.

In particolare, si è evidenziato il carattere ambiguo del nuovo istituto e l'anomalia di una procedura di mediazione, per la cui definizione non è previsto l'intervento di un soggetto terzo rispetto alla controversia tributaria.

È stato anche evidenziato che la previsione che la presentazione del reclamo da parte del contribuente (finalizzata al tentativo di mediazione) sia prevista a pena di inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale pone delicati interrogativi di compatibilità con i diritti di difesa garantiti dalla Costituzione.

Analoghe perplessità sono state sollevate sulla disposizione che impone al contribuente di indicare nel reclamo, a pena di decadenza, tutti i motivi (formali e sostanziali) del (contestuale) ricorso.

Vi è, dunque, la necessità di intervenire sul nuovo istituto allo scopo di evitare che da strumento (apprezzabile) deflativo del contenzioso si trasformi in un

improprio impedimento ad un pieno esercizio dei diritti di difesa nella sede giurisdizionale.

Il Consiglio di Presidenza è inoltre intervenuto in ordine alle disposizioni con le quali il Legislatore ha stabilito che l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, emesso dall'Agenzia delle Entrate è immediatamente esecutivo se notificato a partire dal 1° luglio 2011 e se relativo ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi; a tale riguardo, il Consiglio con la delibera n. 1287/2011 – rilevato che “l'entrata in vigore delle richiamate disposizioni di legge comporterà l'aumento delle istanze di sospensione cautelare” – ha invitato i presidenti delle commissioni tributarie ad inserire nel calendario delle udienze almeno un'udienza mensile “dedicata prevalentemente alla trattazione delle istanze cautelari di sospensione e alla riduzione dell'arretrato”, chiedendo al Ministero dell'Economie e delle Finanze di:

- istituire nuovamente la Commissione paritetica fra i rappresentanti del Consiglio di Presidenza e del MEF per la ridefinizione della pianta organica dei giudici tributari;
- disporre con urgenza la modifica del regime delle applicazioni dei giudici tributari per favorire la loro temporanea destinazione anche fuori residenza nella regione ove sussistano situazioni di urgenza,
- prevedere la revisione del compenso dei giudici tributari, adeguandolo alla funzione svolta ed all'impegno richiesto;
- riconoscere un compenso per la trattazione delle istanze cautelari.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## Capitolo I

### 1. L'attività delle Commissioni.

#### a) *Prima Commissione: Status dei magistrati tributari – Revisione piante organiche - Flussi.*

Le competenze dell'Ufficio Status dei giudici tributari, sono contenute nell'art. 6 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza, il quale prevede:

la tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari; l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dall'incarico per dimissioni, raggiungimento limiti di età, decesso; l'aggiornamento, dopo ogni seduta del Consiglio, dell'elenco dei posti di Presidenti di commissione che si rendono vacanti nei sei mesi successivi e dell'elenco dei posti vacanti negli altri incarichi e funzioni;

la formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l'assegnazione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie;

la vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri ed esame degli esposti in materia.

L'Ufficio è composto di 6 dipendenti appartenenti alle seguenti aree: di area 3 F4, 1; di area 3 F3, 1; di area 3 F2, 2; di area 2 F4, 1; di area 2 F2, 1.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° ha svolto le seguenti attività:

1 – tenuta e costante aggiornamento del fascicolo personale di tutti i giudici tributari. Ciò è avvenuto in corrispondenza di ogni seduta consiliare, con l'inserimento nei rispettivi fascicoli personali dei provvedimenti loro riguardanti (declaratorie di cessazione dall'incarico, quelle relative alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti per incompatibilità e disciplinari);

2 - conservazione di copia delle annuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sulla mancanza di cause di incompatibilità, mediante il loro inserimento in appositi faldoni distinti per Regione di appartenenza di ciascun giudice; aggiornamento dell'elenco dei posti di Presidente di Commissione e degli altri incarichi resisi vacanti sulla base delle delibere consiliari rimesse dalla Segreteria tecnica.

Si sottolinea la peculiarità delle attività appena descritte le quali consentono di individuare e reperire con immediatezza, di ciascun giudice tributario, i provvedimenti salienti che lo hanno interessato.

Nel contemporaneo, attraverso la segnalazione all'Ufficio concorsi, degli incarichi resisi vacanti si da impulso alla loro copertura;

3 – formulazione dei criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per l’assegnazione dei ricorsi nell’ambito delle Commissione tributarie.

I citati criteri vengono dettati annualmente dal Consiglio, attraverso l’Ufficio I°, mediante apposita risoluzione in materia.

In particolare, sono stati precisati sia i criteri in ordine all’obbligo di rotazione all’interno delle sezioni per i Presidenti di Sezione, Vice Presidenti e Giudici con anzianità di servizio presso la medesima sezione di 5 anni (obbligo previsto dalla legge 248 del 2/12/2005 art. 3bis, comma 3°), che quelli relativi alla ripartizione dei ricorsi tra tutti i componenti, ciò al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di assegnazione degli stessi ai Collegi giudicanti individuando un criterio unico per tutte le Commissioni;

La vigilanza sulla concreta applicazione dei detti criteri viene esercitata attraverso un attento ed impegnativo esame, posto in essere dall’Ufficio I, delle composizioni delle sezioni stabilite con proprio decreto, all’inizio di ogni anno, da ciascun Presidente di Commissione.

Di quei provvedimenti risultati in contrasto con i criteri stabiliti, a seguito di verifiche d’ufficio o su reclamo degli interessati, è stata chiesta la rettifica e/o la sostituzione.

Analoga attenzione è stata prestata per il controllo dei decreti emanati dai Presidenti di Sezione riguardanti i collegi giudicanti aventi vigenza semestrale, e/o quadrimestrale e/o trimestrale;

4 – in attuazione della Legge 22 maggio 2010 n. 73, ed al fine di garantire che l’attività delle sezioni di cui all’art. 1 comma 351 della legge n. 244 del 2007 venga esaurita entro il 31/12/2012, sono state disposte le applicazioni presso le Sez. territoriali della CTC, anche dei Presidenti di Sezione, dei Vice Presidenti di Sezione e dei giudici delle Commissioni Provinciali che ne abbiano fatta domanda. In quanto destinatario di dette domande, è stata posta in essere la complessa attività preparatoria di ricezione delle stesse e/o richieste di revoca delle già disposte applicazioni, predisposizione delle graduatorie al fine di consentire al Consiglio di adottare i provvedimenti nell’anzidetta materia.

Si è assicurata, in tal modo, la normale operatività di quelle Sezioni della C.T.C. venutesi a trovare in situazioni di difficoltà.

5 - Applicazioni infraregionali di magistrati tributari ad altra commissione tributaria. Tali provvedimenti sono stati disposti, grazie all’impegno del personale incaricato, in conformità delle risoluzioni consiliari n. 5 del 10/09/2002 e n. 3 del 27/03/2007, riparando così la situazione deficitaria degli organici in talune aree geografiche e sempre nel rispetto delle nuove piante organiche determinate con D.M. 11 marzo 2008 in attesa della copertura, mediante procedura concorsuale, dei posti resisi vacanti.

Si evidenzia, infine, l’attività di supporto, fornita agli altri Uffici di questo Consiglio, che si è concretizzata attraverso il soddisfacimento delle richieste di notizie riguardanti alcuni giudici tributari e, quella, resa alle Commissioni Tributarie, telefonicamente.

*b) Seconda Commissione: Studi e Documentazione.*

La Commissione II - Studi e Documentazione - è composta da cinque Consiglieri e sovrintende e coordina l'attività dell'Ufficio II in ordine alla redazione delle Risoluzioni, delle proposte e dei pareri previsti dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria.

Provvede anche ad esprimere pareri obbligatori e non vincolanti rispetto alle varie ipotesi previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 545/92, con particolare riferimento a tutte le questioni che riguardano le Commissioni Tributarie.

Sovrintende le pubblicazioni del Consiglio, la tenuta della Biblioteca e della Rassegna Stampa.

L'Ufficio Studi e Documentazione si avvale dell'apporto del personale di seguito elencato:

- 1 Direttore tributario - Responsabile dell'Ufficio ( Area III - F5 )
- 1 Funzionario amministrativo ( Area III - F 4 )
- 1 Assistente tributario ( Area II - F4 )
- 1 Operatore tributario ( Area II - F2 )

**RISOLUZIONI:****Risoluzione n. 11/10 del 30.11.2010**

Criteri per il calcolo dell'anzianità dei magistrati tributari sospesi dalle funzioni

**Risoluzione n. 5/11 dell'8.11.2011**

Inaugurazione anno giudiziario tributario – anno 2012

oooooooooooooooooooo

Si riportano di seguito, inoltre, i dati relativi a **Risposte a quesiti e Delibere** più significativi:

- n. 14880/10** – Quesito volto a conoscere se sussista la possibilità di poter far svolgere le funzioni di Vice Presidente di sezione, nel caso di mancanza del titolare, al Giudice più anziano della stessa;
- n. 14931/10** – Quesito in merito alla sottoscrizione del duplo di una nota, in segno di ricevuta;
- n. 15633/10** – Quesito in materia di incompatibilità tra le funzioni di Avvocato dello Stato e giudice tributario;

- n. 14644/10** – Quesito su legittimità della permanenza della applicazione presso la Sezione Regionale della Commissione Tributaria Centrale, pur in presenza di trasferimento a Commissione Tributaria sita in regione diversa;
- n. 16029/10** – Quesito su eventuale incompatibilità tra l'attività di arbitro per la Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob e le funzioni di giudice tributario;
- n. 15435/10** – Quesito in materia di criteri per le applicazioni dei giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali presso la Commissione Tributaria Regionale;
- n. 16109/10** - Problematica riguardante la composizione delle Sezioni delle CC.TT.;
- n. 17388/10** – Quesito in merito al diritto ai permessi per l'espletamento delle funzioni di giudice tributario per i giudici tributari-pubblici dipendenti;
- n. 153/11** – Quesito in ordine alla possibilità di riunione dei ricorsi innanzi alla sezione ove pende il ricorso iscritto a ruolo per primo;
- n. 696/11** – Quesito in merito all'istituzione dell'Albo dei Consulenti Tecnici presso le Commissioni Tributarie;
- n. 1604/11** – Quesito volto a conoscere se vi sia un termine entro cui, a partire dalla data della discussione del ricorso, deve essere comunicata la decisione;
- n. 980/11** – Quesito concernente la corresponsione del compenso fisso e variabile nell'ipotesi in cui il Presidente di Sezione abbia svolto le funzioni di Presidente della Commissione;
- n. 2464/11** – Quesito in ordine alla derogabilità dell'art. 6, 2° comma del D. Lgs. n. 545/92 (numero udienze mensili);
- n. 4170/11** – Chiarimenti in ordine alla delibera prot. n. 15633/2010 del 21.12.2010 in tema di ovvero di assistenza o di rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- n. 5478/11** – Delibera concernente l'uso del *logo* da parte delle Commissioni Tributarie;
- n. 3131/11** – Quesito concernente la possibilità di recuperare la giornata di "lavoro domenicale" per lavoro svolto presso la sezione elettorale in occasione delle ultime elezioni del Consiglio di Presidenza;
- n. 4226/11** – Quesito riguardante la corresponsione del compenso fisso ai Giudici Tributari eletti al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- n. 3548/11** – Quesito su eventuale incompatibilità tra l'incarico di Assessore di un Comune e incarico di giudice tributario;
- n. 628/11i** – Delibera concernente la formazione dei collegi giudicanti – invito ad attenersi ai criteri dettati dal CPGT;
- n. 7479/11** – Delibera sulla previsione di un compenso per l'attività svolta dai componenti dell'Ufficio del Massimario;
- n. 3182/11** - Quesito in tema di documenti prodotti in sede processuale;
- n. 9027/11** - Quesito in ordine all'estensibilità di quanto stabilito dall'art. 39, comma 12 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito in Legge 15.7.2011, n. 111 alle controversie pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale;

**n. 14749/11** — Quesito su assunzione della carica di Presidente del Consiglio Tributario di un Comune da parte di un giudice tributario.

La Commissione ha, inoltre, provveduto a fornire numerose risposte a quesiti per via telematica.

oooooooooooooooooooooooooooo

La Commissione II ha, poi, fornito, su specifica richiesta di altre Commissioni del Consiglio, il proprio parere in ordine alle seguenti questioni:

**n. 104/11** — Parere in ordine al compenso spettante nell’ipotesi di sostituzione del Presidente della Commissione;

**n. 150/11** — Parere su nuove funzionalità telematiche denominate “*assegnazione on-line dei ricorsi alle Sezioni*”;

**n. 383/11** — Quesito su trattamento economico (compenso fisso e/o variabile) spettante al Componente chiamato a svolgere funzioni superiori.

oooooooooooooooooooooooooooo

Si è provveduto, infine, a proseguire l’attività connessa al rilascio dei tesserini di riconoscimento dei giudici tributari.

c) *Terza Commissione: Programmazione Coordinamento Formazione e Aggiornamento professionale.*

**La Commissione III, nello svolgimento delle attribuzioni proprie del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previste dell'art. 24 del D.Lgs. 545/92 lettera h), anche nel corso dell'anno 2011 ha promosso iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, presupposti questi imprescindibili perché si possa perseguire lo scopo di un autorevole ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura tributaria.**

**La magistratura tributaria, infatti, deve essere in grado di affrontare le problematiche sempre più complesse poste dalle controversie fiscali, per effetto sia della prevista giurisdizione esclusiva, sia dei continui mutamenti legislativi che rendono più difficile la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare e armonizzare la legislazione tributaria nazionale alle direttive comunitarie.**

La formazione e l'aggiornamento professionale sono un validissimo strumento perché sia acquisita una cultura comune, elemento questo di particolare apprezzamento soprattutto nella giustizia tributaria ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze e interessi culturali, il che contrappone, alla positività della ricchezza intellettuale che ne deriva, il rischio della frammentazione, che può essere scongiurato attraverso il confronto ed il dialogo tra i giudici tributari e le conseguenti ricadute positive sulla ricerca di opzioni ermeneutiche tendenzialmente comuni delle Commissioni Tributarie, presupposti questi indispensabili per un rapporto con il contribuente fondato sulla stima e fiducia nel giudice e nella giustizia tributaria.

**Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel corso dell'anno 2011, ha promosso alcune iniziative già intraprese negli anni precedenti dirette a rendere stabile e duratura la formazione dei giudici tributari, mediante percorsi di formazione e aggiornamento a livello universitario e post-universitario realizzati in collaborazione con alcuni Atenei.**

**Il Consiglio accogliendo la loro valenza formativa ha sollecitato i giudici tributari a partecipare alle seguenti proposte formative realizzate in collaborazione con alcuni Atenei di seguito illustrati:**

- VI edizione del Corso di Alta Formazione per giudici e professionisti tributari per l'A.A. 2011 sul tema "*I GRANDI ORIENTAMENTI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO*", presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna;

**CONCESSIONE N. 26 PATROCINI PER L'ANNO 2011:**

- 1) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI DI MILANO, IN DATA 25/2/2011 A PISA SUL TEMA "LA DIFESA DEL CITTADINO DAI SOPRUSI DELLA MALA AMMINISTRAZIONE";**
- 2) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA, IN DATA 31/3/2011 A PARMA, SUL TEMA "OGGETTO DEL PROCESSO E TRANSLATIO IURICKTIONIS";**
- 3) III° CONVEGNO A LERICI ORGANIZZATO DALLA CTR LIGURIA E DALL'AMT - SEZIONE LIGURIA, VENERDI' 8/4/2011 E SABATO 9/4/2011, SUL TEMA "ATTUALITA' E PROSPETTIVE DEI TRIBUTI LOCALI";**
- 4) CONVEGNO ORGANIZZATO DAL MASSIMARIO "ANTONIO LAMA" DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, IN DATA 7/3/2011 A TORINO SUL TEMA "STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO";**
- 5) CONVEGNO ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE DELL'UNIVERSITA' DI CHIETI-PESCARA, NEI GIORNI 5 E 6 MAGGIO 2011, SUL TEMA "CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO";**
- 6) CORSO DI DIRITTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO EDIZIONE 2011, ORGANIZZATO DALL'AMT DI TARANTO, L'INAUGURAZIONE SI E' TENUTA IL 19/3/2011 PRESSO IL SALONE DI RAPPRESENTANZA DELLA PROVINCIA DI TARANTO;**
- 7) VIII SEMINARIO DI STUDI SU QUESTIONI ATTUALI, SOSTANZIALI E PROCESSUALI DI DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE E COMUNITARIO, ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI TORINO - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA, EVENTO FORMATIVO PROGRAMMATO SU 5 GIORNATE NON CONSECUTIVE, NEI POMERIGGI DEL 16/24/31 MARZO E 7/14 APRILE 2011 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI DELLA REGIONE PIEMONTE;**

- 8) VI EDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIO – FISCALE ORGANIZZATO DALL'AMT – SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA, NEI GIORNI 17 GIUGNO 2011 E 25 NOVEMBRE 2011 A MODENA, SUL TEMA “IL NUOVO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: AVVISI DI ACCERTAMENTO E ATTI EQUIPOLLENTI”;
- 9) VII EDIZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO ORGANIZZATO DALL'AMT –SEZIONE DI CASERTA DI CONCERTO CON L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI S. MARIA CAPUA VETERE, CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CASERTA E CON LA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI – J. MONNET, PER UNA DURATA TOTALE DI OTTO MESI DAL 21 MARZO AL 21 NOVEMBRE 2011;
- 10) MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO ATTIVATO DALL'UNIV. TELEMATICA PEGASO AA. 2011;
- 11) MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN GIUSTIZIA TRIBUTARIA ITALIANA ED EUROPEA, ATTIVATO PRESSO LA FACOLTA' DI STUDI POLITICI E L'ALTA FORMAZIONE EUROPEA E MEDITERRANEA “J. MONNET” DELLA II UNIVERS. DEGLI STUDI DI NAPOLI;
- 12) CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CONFINDUSTRIA – SEZIONE PROVINCIALE DI LECCE, IN DATA 27/5/11 A LECCE, SUL TEMA “CRISI FINANZIARIA: EFFETTI DEVASTANTI DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA”;
- 13) CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CT I GRADO DI TRENTO, IN DATA 10/6/2011, SUL TEMA “ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE”;
- 14) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CASSINO, IN DATA 12/5/2011, SUL TEMA LE INDAGINI FINANZIARIE: DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL CONTRIBUENTE E DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

- 15) PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL'AMT — SEZIONE TOSCANA DENOMINATO “FISCO E LEGALITA” RIVOLTO AI GIOVANI STUDENTI DELL'ISTITUO TECNICO ECONOMICO M. BUONARROTI;
- 16) NULLA OSTA ALLA STIPULA CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI ISTITUITA PRESSO LA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA DI CAGLIARI;
- 17) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'UNIVESITA' DI ROMA “LA SAPIENZA” SUL TEMA “LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IN EUROPA” IN DATA 27/5/2011;
- 18) CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ORGANIZZATO DALL'AMT DI CAMPOBASSO, CON INIZIO 14/4/2011;
- 19) CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA “TORINO CAPITALE – DALL'UNITA' D'ITALIA AL FEDERALISMO TRIBUTI, PROCESSO, RIFORME IN 150 ANNI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA”, ORGANIZZATO DALL'AMT REGIONALE PIEMONTE/VALLE D'AOSTA – SEZIONE DI TORINO E AMT REGIONE LOMBARDIA – SEZIONE MILANO NEI GIORNI 15 E 16/10/2011 A TORINO;
- 20) CONVEGNO DI STUDI IN SANREMO ORGANIZZATO DALLA CTR LIGURIA IN COLLABORAZIONE CON L'AMT DI GENOVA E ASSOCIAZIONE LAUREATI DELLA FACOLTA' DI ECONOMIA DI GENOVA, SUL TEMA “NOVITA' FISCALI 2012” NEI GIORNI 18 E 19/11 2011;
- 21) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'AMT — SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA, SUL TEMA “ VALUTAZIONI ESTIMATIVE ED ELUSIONI TRIBUTARIE” IN DATA 29/10/2011;
- 22) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'AMT DI CAMPOBASSO, NEI GIORNI 28 E 29/10/2011 A CAMPOBASSO;
- 23) CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI, SUL

**TEMA "ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE" NEI GIORNI 2 E 3/12/2011, TENUTA A MORENO – LATIANO (BR);**

- 24) CONVEGNO INTERNAZIONALE SUL TEMA "LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IN EUROPA E LA FIGURA DEL GIUDICE TRIBUTARIO UNICO COMUNITARIO" ORGANIZZATO DALLA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE;
- 25) CONVEGNO SUL TEMA "LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA FRA MODIFICHE LEGISLATIVE ED OSCILLAZIONI GIURISPRUDENZIALI" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FIRENZE, IN DATA 27/10/2011;
- 26) SERIE DI INCONTRI A CARATTERE FORMATIVO, DAL 17FEBBRAIO 2012 AL 16 NOVEMBRE 2012, DESTINATI AI GIUDICI TRIBUTARI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA NONCHÉ AGLI AVVOCATI DEGLI ORDINI DIALESSANDRIA, TORTONA, CASALE MONFERRATO, ACQUI TERME ED AI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, ORGANIZZATI DALL'AMT – SEZIONE DI ALESSANDRIA.

*d) Quarta Commissione: Concorsi.*

**a) Competenze e composizione dell'Ufficio:**

La Commissione IV - Concorsi, nell'anno 2011 è stata composta da cinque Consiglieri e sovrintende al lavoro delle 4 unità lavorative che costituiscono l' Ufficio Concorsi:

- 1 Direttore tributario (3<sup>^</sup> area F5);
- 1 Funzionario tributario (3<sup>^</sup> area F4);
- 2 Collaboratori tributari (3<sup>^</sup> area F3 e F2).

Le competenze dell'Ufficio Concorsi prevedono lo svolgimento di tutte le incombenze istruttorie per la formazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 - che disciplina i procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie - e del Regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 231.

Le problematiche che si presentano più frequentemente, nella fase della valutazione delle domande, sono rappresentate da dichiarazioni di professionalità o attività non ben tipizzate, o di titoli incompleti o imprecisi, con conseguenze rilevanti sui punteggi attribuiti e sui controlli eseguiti successivamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Assegnati i punteggi secondo le previsioni della Tabella "E" (essendo stata soppressa la tabella "F" dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244), rilevati i casi di inammissibilità delle domande per tardività, o per richieste di sedi fuori concorso, ed i casi di esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3, o 4, o 5, e 7 del d. lgs. 545/92, vengono redatte le graduatorie, in ordine di punteggio. Spesso, lo stesso candidato risulta vincitore in più incarichi: in tal caso il medesimo viene nominato nella sede prescelta secondo l'ordine di preferenza indicato. Purtroppo, in ogni concorso subentrano parecchie rinunce di vincitori nel corso di pubblicazione delle graduatorie - o anche dopo - con la conseguenza che si deve procedere più volte alla riformulazione incrociata di più graduatorie, anche per un solo rinunciatario.

Approvate le delibere di graduatoria e di nomina, le stesse sono pubblicate all'Albo della Segreteria del Consiglio e sul sito Internet del Consiglio, ed inviate al Ministro dell'economia e delle finanze, alla Direzione della Giustizia tributaria, ai vincitori e, per la pubblicazione, alle Commissioni tributarie presso cui sono stati banditi i concorsi per i posti vacanti. Nei casi in cui i vincitori sono magistrati togati in servizio (ordinari, amministrativi, contabili o militari), prima di procedere alla nomina, si chiede il prescritto certificato in ordine all'eventuale sussistenza di procedimenti disciplinari o paradisciplinari pendenti presso i rispettivi Organi di autogoverno. In tali casi la delibera di nomina viene differita fino al ricevimento della citata certificazione.

Pervenuto il D.P.R. di nomina, registrato dal competente Organo di controllo, la Commissione Concorsi predispone la delibera con la quale si invitano i Presidenti delle Commissioni a convocare i vincitori per il giuramento e per la contestuale immissione nelle funzioni, previa dichiarazione degli interessati circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Successivamente alle delibere di nomina si procede alla scelta del campione dei vincitori da sottoporre alla procedura del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina a giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Detta attività si svolge secondo quanto disposto nella Risoluzione n. 3/2005, approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in data 3 maggio 2005, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000.

In particolare, si segnalano le difficoltà che spesso si sono presentate nella ricerca di dati difficili da reperire, in occasione del controllo di servizi svolti presso Enti ormai soppressi o assorbiti da altri organismi, o di attività lontane nel tempo.

#### **b) Attività svolta:**

Nel corso del 2011 sono state **predisposte n. 131 delibere** relative ai concorsi interni e di trasferimento banditi nel 2007 e nel 2008, ed ai concorsi per gli esterni pubblicati nel 2009 (G.U. n. 1/2009 e G.U. n. 88/2009).

Di dette delibere, n. 9 concernevano la nomina all'incarico conseguito, 11 la rettifica, o la revoca della nomina, e 74 relative all'immissione nelle funzioni di giudici tributari. In 25 delibere è stata verbalizzata la conclusione dei controlli eseguiti, e favorevolmente conclusi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sui titoli dichiarati dai candidati; mentre due delibere di avvio del procedimento di riduzione del punteggio per le incongruenze rilevate all'esito del controllo ex D.P.R. 445/2000, hanno dato luogo successivamente a due conseguenti delibere di annullamento della nomina di un giudice tributario e di un Presidente di sezione. Sono state approvate due delibere in materia di protezione dei dati personali nelle delibere di graduatoria e di nomina; ed una delibera con la quale venivano illustrati vari adempimenti per la compilazione della scheda triennale di valutazione dei giudici tributari.

**Sono state deliberate n. 2 Risoluzioni**, relative all'approvazione del modello di scheda di valutazione triennale che i Presidenti di Commissione devono compilare per tutti i giudici tributari, di ogni ordine e grado, elaborata

sulla base dei criteri di cui alla delibera del 19.10.2010, n. 2252, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – serie generale - dell'8.11.2010, n. 261.

E' stata portata a termine una complessa attività di riscontro, ai fini concorsuali, delle effettive vacanze dei posti presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali, come desumibili dai risultati dell'interpello e dai tabulati della SO.GE.I., alla cui conclusione sono stati pubblicati il 5 luglio 2011:

- 1) **un bando di concorso** per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico **per trasferimento** per la copertura delle vacanze di **complessivi n. 929 posti** di Presidente di Commissione, Presidente di sezione, Vicepresidente di sezione e Giudici ;
- 2) **un bando di concorso** per l'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico **per trasferimento** per la copertura delle vacanze di 1 posto di Vicepresidente di sezione e di 4 posti di giudice nelle Commissioni tributarie di 1° e di 2° Grado di **Bolzano**.

Con l'entrata in vigore dell'art. 39, comma 4, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, si è dovuto procedere all'annullamento dei due bandi di concorsi, già indetti il 5 luglio 2011 e, in esecuzione del disposto della citata legge, alla pubblicazione, nel breve tempo fissato, *"apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie"*.

E' stato così approvato in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale**, 4<sup>^</sup> serie speciale, in data 16 agosto 2011, n. 65, il bando di concorso **per 960 posti vacanti di giudici**, posti ripartiti in 64 sedi di Commissioni tributarie, regionali e provinciali, *"riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni."*, cioè ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili in servizio.

In relazione a detto bando, sono pervenute le domande di **n. 2395 candidati**, per le quali l'Ufficio Concorsi ha provveduto alla immediata fascicolazione cartacea ed all'inserimento manuale dei dati su un tabulato *excell*, con la specifica dei dati anagrafici completi di ogni candidato e delle rispettive sedi di concorso richieste, secondo l'ordine indicato, per un totale di **n. 6.185 scelte**, e con l'indicazione della magistratura di appartenenza. E' stato compiuto un esame preliminare di tutte le domande dei partecipanti ai concorsi, controllando, per ogni candidato la data di spedizione della domanda, la validità della stessa sulla base dell'autentica di firma o del documento di identità

allegato, la compilazione dell’ “allegato 1” concernente la dichiarazione relativa all’incompatibilità e, da ultimo, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 39, comma 4, della citata Legge 15 luglio 2011, n. 111.

**Si è constatata la mancanza dei requisiti per n. 807 candidati:** in 773 casi l’esclusione concerneva la mancanza dei requisiti di cui al citato art. 39, comma 4, della citata Legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si è quindi proceduto, previo controllo della presenza dei candidati nei ruoli delle magistrature cui hanno dichiarato di appartenere, alla **valutazione di n. 854 domande di candidati idonei**, ed alla relativa attribuzione dei punteggi spettanti.

In diversi casi di dichiarazioni anomale di titoli, si è proceduto al controllo degli stessi, richiedendo agli Organi competenti i necessari certificati. Nel corso di dette attività, sono stati inseriti manualmente sul tabulato generale i punteggi parziali relativi ad ogni titolo dichiarato da ciascun candidato e sono stati altresì specificate la cause di esclusione dei concorrenti.

\*\*\*\*

**In esecuzione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma n. 353**, che ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle “E” e “F”, è stato predisposto un **bando di concorso interno approvato il 3 agosto 2012 e pubblicato il 19 agosto 2012**, per l’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento per la copertura delle vacanze di complessivi n. 32 posti di **Presidente di Commissione**, n. 153 posti di **Presidente di sezione**, n. 167 posti di **Vicepresidente di sezione** e n. 37 posti di **Giudice** nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali e nella Commissione tributaria di 2° Grado di Trento e di 1° Grado di Bolzano.

In relazione a tale bando si è provveduto alla fascicolazione cartacea di **n. 766 domande**. Le domande sono state numerate ed acquisite manualmente su un tabulato excell, con la specifica dei dati anagrafici dei candidati, delle sedi richieste secondo l’ordine indicato (consentite n. 6 scelte) per un totale di **n. 2.232 scelte**.

E’ stato effettuato un primo esame delle domande, con il controllo dei requisiti in relazione agli incarichi richiesti, e l’ attribuzione ad un centinaio di concorrenti del punteggio relativo al criterio “A” – “esperienza” previsto dalla citata delibera del 19.10.2010, n. 2252, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – serie generale - dell’8.11.2010, n. 261.

Infine, si fa presente che sono state inviate circa 250 comunicazioni ai vari destinatari delle delibere approvate dal Consiglio, a cui devono aggiungersi le numerose (**n. 360**) richieste di notizie inoltrate agli Uffici competenti per lo svolgimento dell’**attività di controllo** sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex D.P.R. 445/2000, nonché circa 40 comunicazioni complessive

(risposte a quesiti vari e ad istanze di riesame in autotutela per la rettifica del punteggio, comunicazioni di rilascio copia atti).

A ciò si aggiunga la gestione del protocollo informatico, la redazione di n. 30 ordini del giorno della Commissione Concorsi, di 25 per il Consiglio (corredati dalle delibere in formato pdf), e la stesura di n. 30 verbali della Commissione Concorsi.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla non trascurabile attività di *pubbliche relazioni*, svolta dal personale dell'Ufficio Concorsi sia per telefono sia con il ricevimento delle persone interessate ai concorsi a vario titolo, alle quali vengono date informazioni sulle modalità di partecipazione ai concorsi, viene assicurato l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990, la consultazione delle graduatorie, il rilascio di copia di atti vari. Oltre a ciò, viene eseguito ogni compito connesso alle esigenze dell'Ufficio, quali la fascicolazione delle domande, la timbratura di ogni pagina di queste, la movimentazione e l'archiviazione dei fascicoli delle numerose e spesso voluminose domande di concorso, tenuto conto della ponderosa documentazione pervenuta per la valutazione dei punteggi discrezionali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2007, n. 219.

### PROSPETTO SINOTTICO

<b>delibere :</b>	
Nomina	n. 9
Rettifiche – Revoche - Annullamento	n. 13
Invito a giurare	n. 39
Prese d'atto dei giuramenti	n. 35
Controllo dichiarazioni sostitutive	n. 25
2 risoluzioni	n. 2
Varie	n. 8
<b>Totale delibere</b>	<b>n. 131</b>
<b>Totale comunicazioni : circa</b>	<b>n. 610</b>

**c) Elencazione e descrizione dei provvedimenti più rilevanti adottati:**

Nel corso del 2011 sono stati banditi due nuovi concorsi con un notevole numero di posti e di sedi, che hanno dato luogo a numerosi adempimenti.

Inoltre, si segnala la **risoluzione n. 4 del 24 maggio 2011** con la quale sono state apportate significative modifiche al modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 2008-2010. Infatti, a seguito di ulteriori approfondimenti della procedura informatica, si è potuti addivenire, previa modifica di talune parti della scheda, alla compilazione automatica dei dati statistici più complessi relativi alla “*laboriosità*” ed alla “*diligenza*”, ottenendo così dati uniformi per tutte le Commissioni ed un minore carico di adempimenti per la redazione della scheda medesima da parte di ogni Commissione. I risultati migliorativi della scheda sono stati raggiunti anche grazie al confronto ed alla collaborazione con l’Ufficio per lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i giudici tributari, che ha fatto anche da tramite con la SO.GE.I.

*e) Quinta Commissione: Incompatibilità.*

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. 545/92.

E' formata da cinque componenti:

Cons. Domenico Chindemi

Cons Adolfo Cucinella

Cons. Mario Ferrara

Cons. Agostino Del Signore

Cons. Antonio Gravina

le funzioni di Presidente sono svolte dal dott. Domenico Chindemi

Ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun consigliere

Sono assegnate al Pres. CUCINELLA le seguenti regioni:

ALTO ADIGE

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO

VALLE D'AOSTA

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

Sono assegnate al Cons. CHINDEMI le seguenti regioni:

MOLISE

VENETO

CALABRIA

LOMBARDIA

Sono assegnate al Cons. Del SIGNORE le seguenti regioni

PIEMONTE

MARCHE

TOSCANA

Sono assegnate al Cons. FERRARA le seguenti regioni:

LAZIO

CAMPANIA

Sono assegnate al Cons. GRAVINA le seguenti regioni:

SARDEGNA  
BASILICATA  
SICILIA  
UMBRIA  
PUGLIA

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione, è formato da un responsabile amministrativo, funzionario area 3° F5; un funzionario area 3° F4; due impiegate area 2° F4, un' impiegata area 2° F3.

L'Ufficio provvede:

- a verificare l'avvenuta presentazione da parte di tutti i giudici tributari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- a segnalare all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi dei giudici che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non hanno barrato la casella in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs 545/92;

Ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità, l'ufficio provvede:

- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti di competenza ed alla loro presentazione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della cognizione dei posti vacanti;
- alla predisposizione, su supporto informatico, dell'elenco dettagliato dei fascicoli che saranno esaminati nella seduta settimanale del Consiglio, con allegate le bozze dei provvedimenti predisposti in formato PDF

- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;
- alla tenuta del registro delle convocazioni.

La Commissione nel corso del 2011 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2010.

A seguito delle modifiche introdotte alla formulazione dell'art.8 del DLgs. 545/92 dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n.111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 , è stato predisposto ed inviato a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativo di quello relativo al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011, per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice entro il 20.11.2011.

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla nuova normativa

Nel corso dell'anno 2011, la Commissione ha proceduto:

- all'acquisizione ed alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai giudici tributari, evidenziando e segnalando all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi di coloro che hanno omesso di presentarla;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;
- al controllo, ai fini della individuazione delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, del D.Lgs 545/92 di n. **3992** dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;
- alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o delle Agenzie Fiscali;
- all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità. Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, laddove emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento,

con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Per tali fattispecie sono stati adottati **n. 181** provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

#### DELIBERE DI RICHIESTA CHIARIMENTI ALL'INTERESSATO

##### **Totale n. 11**

delle quali:

- n. 9** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.
- n. 1** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92
- n. 1** - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92

#### DELIBERE DI RICHIESTA NOTIZIE ALLE COMMISSIONI, G.F E/O AD ALTRI SOGGETTI DELLA P.A

##### **Totale n. 9**

delle quali:

- n. 8** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.
- n. 1** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

#### DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

##### **Totale n. 18**

delle quali:

- n. 11** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.
- n. 5** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92
- n. 2** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) ed m) del D.Lgs 545/92

**DELIBERE DI CONVOCAZIONE****Totale n. 10**

delle quali:

**n. 7** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

**n. 2** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

**n.1** per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

**n.1** - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

**DELIBERE DI DECADENZA****Totale n. 4**

delle quali:

**n. 2** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.m) del D.Lgs 545/92

**n. 2** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92

**DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI DECADENZA****Totale n. 2**

delle quali:

**n. 2** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n.449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

**n. 1** - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92

**DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA****Totale n. 7**

delle quali:

**n. 6** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8,comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

**n. 1** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8,comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

**DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI****Totale n. 47**

delle quali:

- n. 32** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.
- n. 4** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) del D.Lgs 545/92
- n. 11** - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) ed i) del D.Lgs 545/92

**DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE****Totale n. 68**

delle quali:

- n. 39** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.
- n. 19** - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.m) del D.Lgs 545/92
- n. 9** — per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92
- n. 1** - per le cause di incompatibilità di cui all' art 8, comma 1° lett c) del D.Lgs 545/92.

**RISOLUZIONE N. 1**

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2011 nell'attività cognitiva e investigativa propedeutica all'avvio di procedimenti per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. 30 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

*f) Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza.*

L'Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza esplica attività di supporto alla corrispondente Commissione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo, provvede alla predisposizione degli atti concernenti i procedimenti disciplinari, ex art.16 del D.Lgs. 545/92 nonché quelli di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa;

In merito ai procedimenti disciplinari provvede, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Commissione, alla stesura delle proposte di:

1. delibere di richiesta dell'esercizio dell'azione disciplinare;
2. delibere di apertura del procedimento con contestazione degli addebiti disciplinari;
3. delibere di rimessione degli atti al presidente per la fissazione della discussione del procedimento;
4. decreti presidenziali di fissazione della udienza dibattimentale;
5. decisioni disciplinari applicate, poi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio istruisce, inoltre, i procedimenti cautelari mediante la predisposizione di delibere che dispongono in merito alla sospensione, obbligatoria o facoltativa, dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio provvede a predisporre dapprima le delibere di apertura del procedimento, successivamente le delibere di contestazione, poi quelle di convocazione dei giudici interessati, ed infine le delibere di decadenza, ratificate poi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio predisponde gli atti preparatori alle ispezioni e fornisce assistenza ai Consiglieri incaricati all'espletamento delle verifiche dirette ad appurare il corretto funzionamento delle Commissioni tributarie.

In merito agli esposti nei confronti dei giudici tributari, provenienti sia da privati che da soggetti pubblici, l'Ufficio procede alla relativa istruttoria, secondo le indicazioni fornite della Commissione.

L'Ufficio provvede, poi, alla tenuta di numerosi registri tra i quali quello relativo alle iniziative disciplinari, quello concernente le convocazioni dei giudici e quello degli esposti.

**- COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO**

L'Ufficio è costituito dal seguente personale:

- n. 1 unità di Terza Area, f.r. F6;
- n. 2 unità di Terza Area, f.r. F4;
- n. 1 unità di Seconda Area, f.r. F3;
- n. 1 unità di Prima Area, f.r. F3.

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 20111. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI• ***ATTI PROPEDEUTICI ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE:*****Totale n. 391***di cui**attività istruttoria:*

- n. 54 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 10 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 187 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- n. 10 per esposti;
- n. 3 per competenza altri Uffici interni;

*delibere di archiviazione atti:*

- n. 126 per omessa presentazione o parziale compilazione della dichiarazione sostitutiva.

***DELIBERE APERTE (Riferisce in Consiglio)*****Totale n. 2***delle quali:*

- n. 1 per misura cautelare ;
- n. 1 per procedimento penale.

***DELIBERE DI RICHIESTA AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE*****Totale n. 15***delle quali:*

- n. 9 per procedimento penale;
- n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 3 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

***DELIBERE DI CONTESTAZIONE*****Totale n. 24***delle quali :*

- n. 16 per procedimento penale;
- n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico.

***DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE***

**Totale n. 11**

*delle quali :*

- n. 5 per procedimento penale;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

***DECRETI DEL PRESIDENTE DI FISSAZIONE UDIENZA***

**Totale n. 13**

*dei quali :*

- n. 5 per procedimento penale;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 6 per omesso o tardivo deposito di sentenze (*di cui n. 2 rinvii*).

***RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE***

**Totale n. 18**

*delle quali :*

- n. 8 per procedimento penale;
- n. 6 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 2 per misura cautelare sospensione, ex art. 14, 2 comma, Regolamento disciplinare.

***DECISIONI DISCIPLINARI***

**Totale n. 12**

*delle quali:*

- n. 6 assoluzioni (n. 2 per procedimento penale; n. 1 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 3 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 4 ammonimenti (n. 2 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 2 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 censura (per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 sosp. funzioni (per procedimento penale).

***DELIBERE DI ESTINZIONE ex art. 21 del Regolamento per il procedimento disciplinare:***

**Totale n. 4**

***DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE***

**Totale n. 5**

***DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ex art. 11, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare:***

**Totale n. 3**

*DELIBERE DI RIPRESA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO ex art. 11, 2° comma, Regolamento per il procedimento disciplinare e relativo decreto di fissazione udienza:*

**Totale n. 2**

**2. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI**

- **ESONERO TEMPORANEO FUNZIONI** di cui all'art. 11/Bis del Regolamento per il procedimento disciplinare

**Totale n. 3**

- **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** di cui all'art. 13 del Regolamento per il procedimento disciplinare

**Totale n. 9**

- **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** di cui all'art.14, 1° comma del Regolamento per il procedimento disciplinare

**Totale n. 1**

- **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** di cui all'art.14, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare

**Totale n. 11**

**3. DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI**

**Totale n. 17**

**4. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA**

*ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI DECADENZA*

**Totale n. 9**

*di cui:*

n. 6 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett. f), stessa normativa;

n. 3 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92.

*DELIBERE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA*

**Totale n. 9**

*di cui:*

n. 7 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92);

n.. 2 per mancanza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) D.Lgs.545/92.

### **RELAZIONI PER CONVOCAZIONI**

**Totale n. 4** (*per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92.*)

### **CONVOCAZIONI**

**Totale n. 6**

*di cui:*

n. 5 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92);

n. 1 per mancanza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) D.Lgs.545/92.

### **DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA**

**Totale n. 3** (*per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92.*)

### **DELIBERE DI DECADENZA**

**Totale n. 2** (*per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92.*)

### **DELIBERE DI CONCESSIONE DELLA DEROGA AL REQUISITO DELLA RESIDENZA, ex art. 7, lett. f) D.Lgs. n. 454/92**

**Totale n. 7**

### **DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE SULLA RICHIESTA DI DEROGA AL REQUISITO di cui all'art. 7, lett. f), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, per effetto della intervenuta modifica normativa di cui all'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 12/11/2011.**

**Totale n. 2**

### **DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI DECADENZA**

**Totale n. 4**

ELENCAZIONE E RELATIVA DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PIU' RILEVANTI ADOTTATI

*L'introduzione del p.to 4 nella Sezione III (Requisiti) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al periodo dal 1°.07.2009 al 31.12.2011 - la cui barratura significa per il giudice tributario "di non essere stato sottoposto e di non aver a carico procedimenti disciplinari pendenti (diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)", ha comportato l'avvio di ulteriore attività istruttoria per acquisire dai competenti organi i relativi provvedimenti disciplinari adottati.*

*f) Settima Commissione: Contenzioso.*

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio VII - Contenzioso controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art.6, c.1, lett. H) del *"Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP"* approvato il 19.3.2002.

L'Ufficio VII - Contenzioso – è composto di n. 4 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

1 di area III F4 ; 1 di area III F3; 1 di area III F2; 1 di area II F2.

L'Ufficio riceve le pratiche assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione, provvede ad annotare in ordine cronologico nel Registro di Commissione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, e le sottopone al Presidente della Commissione. Questi le assegna a sè stesso o ad altro Consigliere Relatore per l'istruttoria indicando, nel contempo, il Funzionario collaboratore. L'Ufficio ha il compito di collaborare alle varie fasi dell'istruttoria delle pratiche, nonché alla redazione delle relative proposte di delibera.

Il Funzionario collaboratore raccoglie la documentazione ed ogni elemento necessario per l'istruttoria e predisponde il fascicolo che consegna al Consigliere Relatore. Questi, ricevuto il fascicolo, lo esamina dando al collaboratore le direttive necessarie alla eventuale ricerca di ulteriore documentazione. Se ne ravvede l'esigenza, fornisce direttive al fine di acquisire elementi utili all'istruttoria, contattando enti esterni al Consiglio (MEF, Avvocature, TAR ecc). Successivamente da al Funzionario le direttive necessarie alla predisposizione del provvedimento.

In particolare, nel caso la pratica verta sull'esame di ricorsi giurisdizionali, dà direttive per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato, contenenti le osservazioni necessarie alla costituzione ed alla resistenza in giudizio del Consiglio.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, dà direttive per la predisposizione delle relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, quando ritiene che ne ricorrono i presupposti, dà incarico affinché vengano predisposti i provvedimenti di autotutela.

Quindi passa all'esame degli schemi di delibera e di provvedimenti, predisposti dall'Ufficio, che una volta approvati, vengono sottoposti all'esame ed all'approvazione della Commissione nel corso di periodiche riunioni.

Su disposizione del Presidente della Commissione l'Ufficio redige l'Ordine del giorno della riunione dei componenti della Commissione nel quale vengono indicate le pratiche (istruite dai Relatori) da esaminare.

Nella seduta, che si svolge con la partecipazione oltre che dei Consiglieri anche del personale dell'Ufficio e del Responsabile che cura la redazione del verbale, la Commissione discute le pratiche all'ordine del giorno. Può decidere di restituirle al Relatore per eventuali integrazione dell'istruttoria o di

approvarle se le ritiene completate. La Commissione, approvate le pratiche ed i relativi schemi di delibera, dispone che vengano sottoposte all'esame del Consiglio.

Il Presidente della Commissione, a termine della seduta, dispone che l'Ufficio:

a) curi la redazione del Verbale della seduta. (Detto verbale viene approvato dalla Commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante)

b) predisponga il fascicolo da inviare al Segreteria tecnica per il successivo invio all'esame del Consiglio.

Quest'ultimo adempimento si sostanzia nell'invio alla Segreteria Tecnica del fascicolo cartaceo, nonché, a mezzo e-mail, dell'elenco delle pratiche che il Consiglio dovrà esaminare, corredata dalle copie delle delibere in formato Word o PDF.

Dopo l'approvazione delle delibere da parte del Consiglio le pratiche ritornano al Funzionario per le eventuali correzioni ed integrazioni. Terminata questa fase e ricevuto il provvedimento definitivo (delibere, rapporti ecc.), l'Ufficio provvede alla spedizione dello stesso ai destinatari (Ricorrente, MEF, TAR ecc).

La Commissione opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR., il Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti od acquisire elementi utili all' istruttoria delle pratiche di competenza. (I rapporti con detti enti sono curati a mezzo telefono, fax, e-mail, e posta )

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina una altra attività dell' Ufficio VII cioè la raccolta dei provvedimenti giurisdizionali : sentenze, ordinanze decreti TAR, Consiglio di Stato ecc. Detta attività si sostanzia nella fotocopiatura dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, conservazione in apposito archivio presso l'Ufficio, registrazione in appositi Registri.

Nel corso dell'anno 2011 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati ed ha coordinato l'Ufficio VII per lo svolgimento delle attività appresso descritte.

**RICORSI AL TAR**

Rapporti Avvocature: n. 12

Prese d' atto: n. 36

**APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO:**

Rapporti Avvocatura: n. 5

Prese d' atto: n. 13

**RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO:**

Rapporti MEF: n. 1

DELIBERE VARIE: n. 16

**Predisposizione dei fascicoli all'esame dei Relatori n. 83**

**SEDUTE DI COMMISSIONE: n.22**

Redazione Ordine del Giorno per le sedute della Commissione: n. 22

Redazione Verbali delle sedute della Commissione : n. 22

**ALTRE ATTIVITA'**

ATTIVITA' di relazione con altri organi dello Stato quali TAR, CdS, Avvocature , uffici del Ministero Finanze, Commissioni Tributarie ecc.

ATTIVITA' di catalogazione, conservazione e registrazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze ,decreti ecc TAR CdS.)

**Tenuta del Registro di Commissione**

ATTIVITA' di rendicontazione delle Attività della Commissione e dell'Ufficio e Redazione delle relative Situazioni e Relazioni

*h) Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari.*

L’Ufficio VIII, come da previsione Regolamentare, ha provveduto, nel corso dell’anno 2011, all’esame di ogni problematica riguardante il trattamento economico, la gestione delle istanze di congedo e/o aspettativa dei giudici tributari.

Parimenti, l’Ufficio VIII ha assicurato un’efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari svolgendo un’attività di consistente rilievo per l’esame di istanze legate a fatti fisiologici (congedi, assenze etc.) ma soprattutto per la risoluzione di quesiti in ordine alla normativa applicabile sul predetto trattamento a seguito di vicende patologiche legate allo status di giudice tributario (disciplina, sospensioni, etc.).

L’Ufficio VIII ha, inoltre, provveduto allo studio ed all’elaborazione della Risoluzione 1/2011 integrativa e parzialmente modificativa della Risoluzione n. 4 del 2 Marzo 2010 in tema di assenze dei giudici tributari.

Si rappresenta, infine, che l’Ufficio VIII, nel corso dell’anno 2011, operativamente, ha proceduto alla trattazione e definizione di complessive n. 980 pratiche per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni in materia di propria competenza nonché per evasione di corrispondenza varia e per liquidazioni di parcelle onorari richieste dall’Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria .

L’Ufficio VIII si compone di n. 5 unità, di cui: n. 1 responsabile amministrativo; n. 3 con compiti di attività istruttoria; n. 1 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.

*i) Nona Commissione: Amministrazione e Contabilità - Bilancio - Ufficio Economato.*

Il Servizio di Ragioneria si occupa della “gestione contabile dei fondi assegnati al Consiglio secondo gli adempimenti di cui all’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Segreteria del C.P.G.T.” e costituisce una unità tecnico-organizzativa altamente specialistica.

Nell’ambito della autonomia contabile del Consiglio, il predetto servizio provvede, pertanto, a gestire e coordinare ogni atto propedeutico alla spesa occorrente all’acquisizione dei servizi e beni necessari all’espletamento dell’attività istituzionale, sovrintendendo, inoltre, alla liquidazione dei compensi spettanti ai Consiglieri ed al personale, nonché, ad ogni rapporto con il Collegio dei Revisori Contabili, ai fini del previsto controllo di legittimità in ordine alla tenuta delle scritture contabili ed alla regolarità della attività amministrativa.

Provvede, altresì, a vigilare sulla regolarità contabile dell’Economista cassiere e sulla corretta applicazione del Regolamento interno di amministrazione e contabilità.

Per l’anno 2011, è stato assicurato il pareggio di bilancio, mediante una costante ed oculata attività di analisi giuridico-contabile e di valutazione economica di ogni fatto gestionale. Tale risultato è da considerarsi di notevole pregio, se si considera che, per effetto della grave fase di recessione, i capitoli di spesa del bilancio dello Stato hanno dovuto subire notevoli riduzioni, anche oltre quelle già contemplate nella relativa previsione pluriennale, al fine di consentire la ripresa economica ed il riavvio dello sviluppo produttivo del Paese.

Anche per il capitolo riguardante le spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, infatti, la relativa dotazione finanziaria, per effetto di variazioni negative del bilancio dello Stato, ha subito una notevole riduzione, attestandosi a valori di poco superiori a quelli originariamente fissati in sede di costituzione del Consiglio, nonostante che le spese obbligatorie per oneri inderogabili relative all’acquisizione di beni e servizi strettamente necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali ed al funzionamento dell’apparato amministrativo del Consiglio abbiano subito, nel corso degli anni, una lievitazione dovuta a fisiologiche oscillazioni di mercato.

Al fine, quindi, di poter conseguire l’equilibrio finanziario, ogni categoria di spesa è stata sottoposta ad un costante monitoraggio che, unitamente ad idonee variazioni al bilancio di previsione, ha reso possibile il conseguimento del dovuto assestamento, in funzione dell’equo contemperamento tra l’assolvimento degli oneri di spesa e l’osservanza di ogni previsione normativa in ordine alla riduzione di specifici costi di gestione, anche in considerazione del consolidamento dei conti per il bilancio consuntivo 2011 e dell’appontamento del bilancio di previsione 2012. Inoltre, attraverso la preventiva consultazione al MEPA ed al raffronto delle Convenzioni consip, si è provveduto ad un efficiente espletamento dell’attività contrattualistica, sia sotto il profilo della legittimità

formale, che di quello sostanziale della correttezza contabile e convenienza economica.

In tal modo, pur in presenza di una situazione finanziaria al limite di ogni positivo esito gestionale, si è reso possibile assicurare la copertura finanziaria per il fabbisogno occorrente al soddisfacimento di ogni voce di costo, garantendo, sia pure in economia, lo svolgimento dei compiti istituzionali, tra i quali, in particolare, il proseguimento del programma di formazione ed aggiornamento dei Giudici tributari.

Il Servizio di Ragioneria si compone di n. 11 unità di cui:

Area Terza – n. 5 con compiti di coordinamento, programmazione ed organizzazione, stesura del bilancio di previsione e consuntivazione, controllo e predisposizione atti deliberativi per impegni di spesa, liquidazione e ordinativi di spesa, redazione dichiarazioni fiscali, gestione del fondo economale, consultazione Consip – Mercato elettronico P.A., stesura o rinnovo dei contratti, tenuta scritture contabili;

Area Seconda – n. 5 con compiti collaborativi agli atti di competenza del servizio, redazione ordinativi di spesa, gestione corrispondenza e tenuta archivi;

Area Prima – n. 1 collaborazione con compiti ausiliari.

Operativamente, l’Ufficio IX ha proceduto alla redazione di n. 454 atti autorizzatori (delibere/autorizzazioni) che hanno portato alla compilazione di n. 2619 ordinativi di pagamento di cui n. 2029 per corresponsioni di compensi e di trattamenti economici di attività del personale relativi a competenze accessorie, con relativi oneri fiscali, n. 181 per rimborsi spese trasferta e/o viaggio, n. 400 per acquisto di beni e servizi e n. 9 per spese generali e di rappresentanza.

*j) Decima Commissione: Rapporti con il Parlamento.*

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” e la Commissione “Rapporti con la Stampa” sono di recente istituzione. Sono infatti state volute dall’attuale consiliatura con deliberazione del 14 Luglio 2009 e l’istituzione dei corrispondenti Uffici di supporto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le rispettive competenze.

Entrambe le suddette Commissioni nascono come manifestazione concreta della volontà del Consiglio di promuovere la conoscenza all’esterno della Giustizia tributaria. Tale esigenza è stata avvertita a seguito della constatazione di quanto sia profonda la disinformazione sulla Giustizia tributaria e quanto invece sarebbe utile che Società civile, Stato e Istituzioni, le accordassero una dovuta maggiore rilevanza e attenzione anche per le notevoli ripercussioni della sua attività sul bilancio pubblico e sulla vita delle persone, delle famiglie e delle imprese. Dalla divulgazione della conoscenza della Giustizia tributaria può derivare, inoltre, l’effetto di suscitare una maggiore fiducia dei cittadini nel sistema tributario nazionale nella sua interezza, nonché la formazione della coscienza, nel cittadino-contribuente, di essere in condizione di parità nei confronti dell’Erario in caso di contenzioso e dunque al cospetto di un Giudice equo e terzo, come è garantito che sia nel Processo tributario, che, cosa non trascurabile, è peraltro quello che più risponde ai requisiti del “processo breve”.

La Commissione “Rapporti con il Parlamento”, che in sintesi è preposta a curare le relazioni con il Parlamento ed i suoi Organi, è composta da cinque Consiglieri, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del Responsabile Amministrativo del corrispondente Ufficio X, per ora unica unità di personale assegnato, inquadrato nell’Area III - F4, che condivide con la Commissione “Rapporti con la stampa”.

Di seguito si riporta l’attività svolta dalla Commissione “Rapporti con il Parlamento” nell’anno 2011.

La Commissione ha dato risposta a n. 6 documenti:

Sindacato Ispettivo n. 4-03090 del Sen.re FLERES

Sindacato Ispettivo n. 4-11412 dell’On.le STUCCHI

Sindacato Ispettivo n. 4-11404 dell’On.le LUSSANA

Sindacato Ispettivo n. 4-11829 dell’On.le JANNONE

Sindacato Ispettivo n. 4-05857 del Sen.re COSTA

Interrogazione Parlamentare dell’On.le CONSOLO

La Commissione “Rapporti con il Parlamento” si è inoltre, dedicata alla disamina di importanti problematiche concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della Giustizia Tributaria tenendo conto delle varie proposte ed indicazioni di riforma emerse nella sede parlamentare.

Vari incontri istituzionali del Consiglio di Presidenza e della sua Presidente, inoltre, sono stati realizzati a seguito di impulso della Commissione “Rapporti

con il Parlamento”, ai quali la Commissione ha partecipato nella sua totalità, o con alcuni dei suoi Componenti.

Tra questi di notevole importanza è stata l’audizione del giorno 8 novembre 2011 con la VI Commissione del Senato Finanze e Tesoro, alla quale hanno partecipato il Presidente Sen.re Mario BALDASSARRI, il Vice Presidente Sen.re FERRARA e i Sen.ri COSTA, BARBOLINI e CONTI, ed in rappresentanza del Consiglio l’avv. Daniela GOBBI Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria accompagnata dai Consiglieri Antonio GRAVINA, Marco BALDASSARRI, Giuseppe SANTORO, Mario FERRARA, Adolfo CUCINELLA, Giorgio FIORENZA, Agostino DEL SIGNORE, Angelo Antonio GENISE, Domenico CHINDEMI, Antonio ORLANDO e Giovanni GARGANESE. Nell’incontro il Presidente GOBBI ha illustrato, tra l’altro, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità sulla immissione in servizio dei giudici tributari, esprimendo una valutazione motivatamente critica sugli effetti delle stesse, che coinvolgono l’attività potestativa e regolamentare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e, pertanto ha sollecitato una profonda revisione o un chiarimento sui commi 40 e 41 dell’art. 4 del disegno di legge di stabilità.

Sono state effettuate numerose ricerche di materiale per i componenti della Commissione X utilizzate nelle dodici convocazioni della Commissione seguite dai relativi verbali.

Sono state inviate varie lettere di richiesta di incontro con membri del Parlamento per portare a loro conoscenza le varie problematiche relative all’operatività della Giustizia Tributaria.

Per ogni incontro è stato relazionato un resoconto.

L’Ufficio X è stato notevolmente coinvolto per la Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria – 15 aprile 2011 Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione nel comunicare inviti di partecipazione ai membri del Parlamento.

*k) Undicesima Commissione: Rapporti con la Stampa*

Come già anticipato, la **Commissione “Rapporti con la stampa”** è di nuova istituzione: anch’essa infatti è stata prevista con deliberazione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 14 Luglio 2009 e l’istituzione del corrispondente Ufficio di supporto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 30 Luglio 2009, nella quale, tra l’altro, sono dettagliatamente specificate le competenze.

Alla Commissione “Rapporti con la Stampa” compete, in sintesi, di promuovere e curare i rapporti con gli organi di comunicazione e di informazione e di provvedere al costante aggiornamento del sito web del Consiglio di Presidenza. La Commissione è composta da n. 5 Consiglieri, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente e si avvale della collaborazione del solo Responsabile Amministrativo del corrispondente XII Ufficio, per ora unica unità di personale assegnato a causa della grave carenza di personale della Segreteria, che condivide con la Commissione “Rapporti con il Parlamento”.

Di seguito si riporta l’attività svolta dalla Commissione “Rapporti con la Stampa” nell’anno 2010.

La Commissione ha notevolmente contribuito alla realizzazione e alla divulgazione della **“Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria”** – 25 marzo 2010 presso la prestigiosa Aula Magna della Corte di Cassazione a conclusione delle inaugurazioni regionali dell’Anno giudiziario tributario. Alla presenza delle più autorevoli personalità del mondo politico e giudiziario, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria Avv. Daniela GOBBI ha esposto il resoconto della propria attività istituzionale.

Importante iniziativa è stata realizzata dalla Commissione per la **commemorazione del Giudice Tributario Claudio Fioravanti e consorte** – L’Aquila, 23 aprile 2010 – Caserma della Guardia di Finanza de L’Aquila – Coppito, entrambi deceduti nel sisma del 6 aprile 2009. Alla presenza del conduttore **Pippo Baudo** sono stati consegnati n. 2 contributi di laurea in memoria del giudice Fioravanti.

Precedente alla solenne commemorazione la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avv. Daniela GOBBI ha invitato Alte personalità alla conferenza stampa di presentazione per il giorno 16 aprile 2010 presso la Caserma della Guardia di Finanza de L’Aquila – Coppito, entrambi gli eventi si sono conclusi con la redazione della rassegna stampa.

E’ stato predisposto materiale divulgativo sulla Giustizia Tributaria su richiesta della Presidente Gobbi ed inviato alla giornalista **RAI Anna LA ROSA**.

Sono stati elaborati dati statistici relativi al contenzioso tributario a seguito di richiesta del giornalista **BIONDI** de **IL SOLE 24 ORE** ed invio allo stesso di quanto richiesto.

La Commissione “Rapporti con la stampa”, ha elaborato i sottoriportati **n. 12 comunicati stampa**, pubblicati sul sito del Consiglio nell’apposita Sezione:

- **COMUNICATO STAMPA** - Incontro Papa Benedetto XVI - 10 febbraio 2010;
- **COMUNICATO STAMPA** - Approvato il modello di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà - validità 1 luglio 2009/ 31 dicembre 2011;
- **COMUNICATO STAMPA** - Una casella di PEC (posta elettronica certificata) esclusiva per i Giudici Tributari;
- **COMUNICATO STAMPA** - Giornata Celebrativa della Giustizia Tributaria - Aula Magna della Corte Di Cassazione - Roma, 25 Marzo 2010;
- **N. 19 COMUNICATI STAMPA** – Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario Regionale (dal 5 al 22 marzo 2010) Regioni: Umbria – Emilia Romagna – Sicilia – Toscana – Marche – Veneto – Lazio – Valle D’Aosta – Liguria – Molise – Piemonte – Lombardia – Abruzzo – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sardegna – Friuli Venezia Giulia;
- **COMUNICATO STAMPA** - Il Consiglio di Presidenza decide di proporre appello al Consiglio di Stato e di ricsaminare la posizione dei due Consiglieri interessati dai ricorsi in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio;
- **COMUNICATO STAMPA** - Assegnazione dei ricorsi: individuato un criterio unico per tutte le Commissioni Tributarie;
- **COMUNICATO STAMPA** - Giustizia Tributaria: all’Aquila un corso di formazione per magistrati tributari e concessione di contributi di laurea in memoria del giudice Fioravanti;
- **COMUNICATO STAMPA** – a seguito di notizie apparse su "il Messaggero", con cui sono state riportate critiche espresse da un componente del CSM sul sistema elettorale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

- **COMUNICATO STAMPA** – intimazione e diffida a rettificare la qualifica del giudice tributario Pasquale Lombardi, cessato dal servizio per limiti di età;
- **COMUNICATO STAMPA** – smentita e precisazioni sui criteri di determinazione dei compensi dei Giudici tributari;
- **COMUNICATO STAMPA** – sulla partecipazione della Giustizia Tributaria alla seconda edizione del Salone della Giustizia – Rimini 2-5 Dicembre 2010.

La Commissione “Rapporti con la stampa”, relativamente alla propria competenza in merito al **sito web del Consiglio** ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)), ha dovuto affrontare anche nell’anno 2010 una serie di problematiche per la modifica parziale ed ammodernamento della struttura del sito soprattutto nella ristrutturazione parziale della **Sezione FORMAZIONE E CONCORSI**, seguendo le preziose indicazioni del Vice Presidente Ferrara e della Presidente Gobbi si è consentito all’utenza una maggiore facilità nell’utilizzo dell’informazione.

Di seguito si riportano complessivamente gli interventi sul sito apportati dalla Commissione “Rapporti con la Stampa” a seguito di approvazione:

- Nella **Sezione COMUNICATI** sono stati pubblicati n. 1 avviso e n. 2 documenti relativi alla PEC;
- Nella **Sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA** – Organigramma è stata richiesta la rettifica di n. 9 schede;
- Nella **Sezione GIUSTIZIA TRIBUTARIA** – Strutture Periferiche sono state apportate n. 1 richiesta modifica C.A.P. varie Commissioni Tributarie, n. 1 richiesta di rettifica di n. 2 indirizzi mail e n. 7 aggiornamenti;
- Nella **Sezione RASSEGNA STAMPA** sono stati pubblicati n. 19 articoli di giornalistici.
- Nella **Sezione ULTIME NOTIZIE** sono stati pubblicati n. 11 comunicati stampa e n. 5 pubblicazioni di documenti;
- Nella **Sezione CONVEgni-FORMAZIONE-CONCORSI** è stata pubblicata n. 1 Delibera n. 2252 del 19.10.2010 – G.U. n. 261 dell’8.11.2010 sui “Criteri di valutazione della professionalità dei giudici nei concorsi interni”;
- Nella **Sezione DOCUMENTAZIONE** - Risoluzioni sono state pubblicate n. 12 risoluzioni;
- Nella **Sezione STATISTICHE** sono stati inseriti dati statistici sul contenzioso tributario anni 2006, 2007 e 2008;
- Nella **Sezione RELAZIONI ANNUALI AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE** è stata pubblicata la relazione anno 2008.

La Commissione “Rapporti con la Stampa”, in collaborazione con la Segreteria Informatica, a seguito di varie iniziative ha ottenuto l’approvazione dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria affinchè ciascun giudice tributario sia dotato ed utilizzi, per le comunicazioni afferenti l’attività istituzionale relativa al Consiglio di Presidenza, una casella **PEC (Posta Elettronica Certificata)**. A seguito dell’accordo con ARUBA PEC S.p.A. si potrà identificare inequivocabilmente il titolare della casella PEC come Giudice tributario, ogni giudice tributario sarà abilitato dal Consiglio di Presidenza ad ottenere gratuitamente ed utilizzare una propria PEC il cui indirizzo sarà: nome.cognome@giustizia-tributaria.it.

La Commissione “Rapporti con la Stampa” ha inoltre fattivamente collaborato all’iniziativa del Consiglio di partecipare con uno stand sulla Giustizia Tributaria al **Salone della Giustizia** svoltosi a **Rimini dal 2 al 5 dicembre 2010**.

Per tale evento la Commissione “Rapporti con la Stampa” ha curato in particolare:

- lo stand, ubicato nel “Padiglione DI-La Legge” con l’obiettivo di illustrare mediante pannelli grafici che lo compongono, le norme di riferimento, il ruolo e l’ubicazione sul territorio nazionale della Giustizia tributaria italiana, nonché i suoi rapporti in ambito europeo;
- le proiezioni su un monitor video esplicative di tutte le funzioni svolte dalla Magistratura tributaria italiana;
- vari materiali divulgativi disponibili al pubblico e documenti fac-simile;
- la presenza di Consiglieri e Funzionari del Consiglio di Presidenza, a disposizione dei visitatori del Salone, per ogni eventuale richiesta di informazioni sulla Giustizia Tributaria e sulle materie di competenza della stessa;
- la raccolta di una specifica **rassegna stampa** degli articoli giornalistici riguardanti la partecipazione al Salone della Giustizia di Rimini della Giustizia Tributaria e del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza, in ambito di tale evento, ha organizzato un importante

Convegno dal titolo **“Giudici tributari e Giudizi tributari: i confini mobili della**

**giurisdizione tributaria – Il ruolo del Consiglio di Presidenza”** che si è svolto il

**4 dicembre 2010** presso la Sala Neri B – Hall sud del Salone della Giustizia di Rimini.

Il funzionario dell’Ufficio XII, di supporto della Commissione “Rapporti con la Stampa”, in collaborazione principalmente con quello della Segreteria Informatica del Consiglio e con quelli dell’Ufficio della Commissione II, per quanto di competenza, in occasione del suddetto evento ha inoltre contribuito all’elaborazione:

- di **n. 1 prospetto logico-concettuale** sugli argomenti da trattare nello stand della Giustizia tributaria;
- di **n. 1 relazione-appunto** per la Pres. GOBBI relativo al materiale da distribuire o esporre in visione ai visitatori e dei servizi offerti presso lo stand della Giustizia tributaria;
- dei **pannelli esterni ed interni dello stand espositivo della Giustizia tributaria**: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 cartina geografica dell'Italia** con l'indicazione delle sedi delle Commissioni Tributarie: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 cartina geografica dell'Europa** con l'indicazione delle sedi dei Tribunali Tributari nei 27 paesi europei: ideazione grafica e rapporti con i realizzatori;
- di **n. 1 brochure del Consiglio di Presidenza per totale n. 8 facciate** in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e aggiornamento dei contenuti;
- di **n. 1 elaborato divulgativo** su **“I concorsi per componenti delle Commissioni Tributarie”**, in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto;
- di **n. 1 elaborato divulgativo** su **“Le Commissioni Tributarie - competenze e dislocazione territoriale”**, in distribuzione presso lo stand della Giustizia Tributaria: elaborazione grafica e del contenuto;
- di **n. 1 serie di slide in sequenza** da proiettare sullo schermo al plasma dello stand della Giustizia Tributaria: individuazione dei contenuti, ideazione della sequenza e degli effetti visivi nello scorrimento delle immagini;
- di **n. 1 invito al Convegno del 4 dicembre 2010 - presso la Sala Neri B- Hall sud del Salone della Giustizia di Rimini**;
- di **n. 1 programma del Convegno del 4 dicembre 2010 - presso la Sala Neri B – Hall sud del Salone della Giustizia di Rimini**.

Detto funzionario inoltre ha effettuato servizio a Rimini, presso lo stand della Giustizia Tributaria, dal 1 al 4 Dicembre 2010.

*l) Dodicesima Commissione: Informatizzazione del processo tributario.*

L’Ufficio per l’Informatizzazione del processo tributario, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, provvede a curare i lavori preparatori del processo tributario telematico fino al loro compimento ed alla definizione, segnalando al Consiglio eventuali correttivi e proposte utili al suo miglior funzionamento; l’attività di competenza viene svolta principalmente attraverso la partecipazione al tavolo di lavoro attivato presso il Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria a seguito della sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la sperimentazione dell’applicativo informatico del Processo Tributario Telematico e la redazione degli atti normativi di regolamentazione dello stesso”.

L’Ufficio è composto da un funzionario di area III, il quale collabora con il Presidente della corrispondente Commissione XIII, Cons. Antonio Orlando, nella partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro e nella organizzazione e coordinamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto informatico.

I lavori svolti nel corso del 2010 sono stati caratterizzati dall’avvio e realizzazione della sperimentazione del software applicativo di gestione e dalla predisposizione dello schema di Regolamento del Processo Tributario Telematico.

Per quanto riguarda la sperimentazione del Processo Tributario Telematico il funzionario preposto all’Ufficio ha collaborato alla generale organizzazione della stessa (la quale ha coinvolto tecnici della SO.GE.I., professionisti aderenti alle organizzazioni di cui al suddetto protocollo d’intesa, personale di segreteria delle commissioni ed i collegi giudicanti) curando, in particolare, la formazione dei giudici partecipanti attraverso un programma di corsi tenuti da luglio a novembre 2010 presso l’aula informatica che il Consiglio di Presidenza ha fatto approntare negli appositi locali al sesto piano della sede di Via Solferino.

L’attività svolta e su menzionata può riassumersi come segue:

SEDE DELLA SPERIMENTAZIONE: Aula Informatica – VI piano della sede Consiliare

**DATE DI EFFETTUAZIONE DELLE SEDUTE DI CORSO TEORICO:**

09 luglio 2010 Giudici partecipanti: 23

04 e 05 novembre 2010 Giudici partecipanti: 19

Le sedute di formazione saranno seguite nel corso del 2011 da quelle di sperimentazione del software e consistenti, per i giudici, nella redazione informatica delle sentenze, sottoscrizione digitale delle stesse e loro trasmissione telematica.

Al fine di permettere lo svolgimento dei corsi, l’Ufficio XIII ha provveduto, a partire dal mese di aprile, a tutte le operazioni necessarie alla fornitura ai giudici partecipanti degli appositi kit di firma digitale, acquistati per

il tramite della Direzione Sistemi Informativi della Fiscalità (DSI) del Dipartimento delle Finanze.

Per quanto riguarda la stesura del Regolamento del Processo Tributario Telematico è stato formato un apposito tavolo di lavoro ristretto a cui ha partecipato il funzionario preposto all’Ufficio unitamente al Presidente della corrispondente Commissione XIII; il Regolamento è stato messo a punto partendo dall’ossatura dalla bozza già predisposta nell’anno 2007 dall’analogo gruppo di lavoro, all’epoca costituito con Decreto del direttore del Dipartimento per le Politiche Fiscali, con l’obiettivo di adeguarla alle modifiche nel frattempo apportate alla architettura software e recependo le disposizioni normative intervenute in materia di gestione dei documenti in formato digitale, degli strumenti informatici e telematici per la pubblica amministrazione e di tutela dei dati trattati con strumenti digitali. A dicembre 2010 i lavori risultano ancora nella fase iniziale.

Sempre nel corso del 2010 l’Ufficio ha partecipato ai lavori di realizzazione e sperimentazione del software per l’“Assegnazione on-line dei ricorsi alle sezioni”, realizzato dalla SO.GE.I. su disposizione della Direzione della Giustizia Tributaria e sulla base di quanto deliberato dal Consiglio in materia nelle risoluzioni num. 5 e 7 del 2010. Il prototipo realizzato è stato illustrato ai Presidenti delle CCTT in occasione dell’incontro annuale degli stessi con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

## *Capitolo II*

### La Segreteria Generale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**Centro di responsabilità di 3<sup>o</sup> livello:** Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. **Vincenzo D'Avanzo** – Segretario Generale Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. **Periodo 1<sup>o</sup> ottobre/ 31 dicembre 2011 e intero Anno 2011.**

**Obiettivo strategico 2011:** Interventi volti a rafforzare il governo economico dell'Unione Europea anche attraverso l'adozione di riforme strutturali inclusa quella fiscale.

**Azione strategica 2011:** Processo tributario telematico (pluriennale): predisposizione regolamento per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

**Attività svolte:** nel merito di quanto richiesto riguardo allo svolgimento dell'azione strategica idonea al raggiungimento dell'obiettivo strategico formalmente assegnato, per l'anno 2011, con lettere del 21/06/2011 prot. n. 10547 e prot. n. 10548, si fa presente quanto segue.

Nell'anno 2011, il contingente di risorse umane assegnato all'Ufficio di Segreteria del CPGT, dopo aver subito una notevole riduzione dovuta a diversi collocamenti a riposo avvenuti tra la fine del 2010 e nel corso del primo semestre del 2011, consta, ad oggi, di 73 persone, compresi i due Dirigenti e tre dipendenti fruitori, all'attualità, uno dell'aspettativa per assistenza al coniuge per gravi e documentati motivi di salute e due dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72 del D.L. n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008.

In relazione a ciò, si evidenzia che il rapporto ore/risorse umane complessivamente impiegate alla realizzazione degli obiettivi istituzionali, risulta essere, nell'intero anno 2011, pari a n. 91.137 /73 (di cui n. 3.302/73, nell'ultimo trimestre ott./dic. 2011).

Nel corso dell'anno 2011, l'attività svolta dall'Ufficio di Segreteria del CPGT ha registrato, nel suo complesso, un quantitativo di protocolli pari a 17.707 numeri utilizzati, di cui n. 4.192 registrati solo nell'ultimo trimestre 1<sup>o</sup> ottobre/31 dicembre 2011.

Ciò preimesso, si rammenta che, per lo svolgimento delle attività istituzionali di propria competenza che concorrono alla realizzazione degli obiettivi strategici e strutturali provenienti dalla Direttiva 2011, lo scrivente si avvale della collaborazione di tutto il Personale assegnato all'Ufficio di Segreteria e rinvia, per la descrizione dettagliata delle attività svolte, a quanto previsto dall'art. 4 del

Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, adottato con deliberazione del 19/03/02 che, per la sua unità, prevede, inoltre, il coordinamento degli altri due dirigenti, di cui uno incaricato del Servizio Ragioneria, del quale il sottoscritto ha il diretto controllo.

In particolare, lo scrivente, nella sua veste di Segretario Generale dell'Ufficio di Segreteria del CPGT e di **coordinatore** degli Uffici:

- Studi e Documentazione (*Ufficio II*)
- Programmazione e Coordinamento delle attività informatiche, formazione e aggiornamento professionale (*Ufficio III*)
- Incompatibilità (*Ufficio V*)
- Provvedimenti disciplinari e di decadenza (ad eccezione di quelli ex art. 12, lett.b) (*Uff. VI*)

unitamente al coordinamento *ad interim* (per il quale dal 23/09/2011 è stata indetta apposita procedura di interpello, ad oggi ancora non definita) degli Uffici:

- Status dei giudici tributari (*Ufficio I*)
- Concorsi (*Ufficio IV*)
- Contenzioso (*Ufficio VII*)
- Rapporti con la Stampa e con il Parlamento (*Ufficio X e XI*)
- Ufficio per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari (*Ufficio XII*)

nel periodo di riferimento ottobre/dicembre 2011 ma, più in generale, nell'intero anno 2011, al fine di assicurare una maggiore soddisfazione nel perseguitamento dei risultati raggiunti, ha provveduto a sovrintendere alla tempestività degli adempimenti, alla trasparenza dei procedimenti, al miglioramento dei servizi e alla certezza delle informazioni, mantenendo un controllo costante sulla efficienza ed efficacia delle attività istituzionali proprie dell'Ufficio di Segreteria, quale supporto all'attività Consiliare e del Comitato di Presidenza nello svolgimento dei lavori di propria competenza, avvalendosi anche di tecnologie informatiche adeguate che ha visto, peraltro, il Personale assegnato alla **Segreteria Informatica** e all'**Ufficio XII**, impegnarsi nella realizzazione di una specifica applicazione per la gestione informatizzata dei procedimenti interni al Consiglio stesso e alla realizzazione di un nuovo sito internet del Consiglio (incarico del Comitato di Presidenza del 15/03/2011), attività tuttora in corso di realizzazione.

A tale proposito, si evidenzia che nel trimestre ottobre/dicembre 2011, il supporto al Consiglio di Presidenza nel gruppo di lavoro, coordinato dalla Direzione della Giustizia Tributaria, per la predisposizione dello schema di Regolamento per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, ha continuato a espletarsi attraverso l'opera dell'**Ufficio XII** che, nell'ultimo trimestre 2011, ha partecipato a due riunioni tenutesi presso la DGT per l'approvazione del suddetto Regolamento. Sempre nell'ottica della fattiva e puntuale collaborazione alla DGT, lo scrivente, attraverso lo stesso Ufficio XII ha compiuto uno studio approfondito sul prototipo del software (realizzato da

So.Ge.I.) utile all'assegnazione dei ricorsi da parte dei Presidenti di Commissione, concretantesi in una relazione concernente le integrazioni da apportare al software stesso, per un utilizzo più efficace del medesimo.

Inoltre, a seguito di richiesta avanzata, nel novembre 2011, dalla So.Ge.I. riguardo le modalità di compilazione della scheda di valutazione triennale dei Giudici tributari che partecipano alle procedure interne per l'assegnazione di diverso incarico o per il trasferimento ad altra sede, sono state date le richieste indicazioni, dopo aver sentito i Presidenti delle Commissioni Concorsi e Aggiornamento strumenti informatici, competenti sulla questione.

La completa realizzazione degli obiettivi assegnati passa, comunque, anche attraverso quelle attività svolte unitamente alla **Segreteria Informatica** che, nel trimestre, ha curato e gestito elaborazioni statistiche appropriate concernenti la verifica dello stato di realizzazione, da parte dei Presidenti di CC.TT., dell'adempimento inerente la pianificazione della "Gestione dei procedimenti tributari pendenti", in ottemperanza alla delibera n. 1628 del 27/07/2011. A ciò aggiungasi la cura e l'assistenza sulle apparecchiature e software in uso presso il Consiglio, la gestione di 50 istanze per l'attribuzione e rilascio delle credenziali di caselle di PEC per giudici tributari, n. 10 abilitazioni al servizio Italgiureweb della Cassazione e la predisposizione dello schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, integrato dalle modifiche dell'art. 8 del D.Lgs. n. 98/2011, convertito nella Legge n. 148/2011.

Per completezza di esposizione, giova menzionare, tra le attività svolte nel trimestre ottobre/dicembre 2011, anche quelle inerenti la raccolta, l'elaborazione e il controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi ai giudici tributari, per il periodo luglio/settembre 2011.

Di rilievo, anche, le attività espletate attraverso la **Segreteria della Presidenza**, composta di 4 unità, di cui n. 3 di AREA TERZA e n. 1 di AREA SECONDA. Detta Segreteria si occupa della verbalizzazione e della conservazione degli atti, quale supporto speciale all'attività del Consiglio nella sua funzione deliberante, nonché a quella del Comitato di Presidenza, con particolare riguardo ai compiti previsti dal Regolamento di contabilità e amministrazione del Consiglio. La Segreteria della Presidenza ha quindi curato, nel corso del 2011, l'elaborazione di n. 35 verbali concernenti le sedute del Consiglio, n. 33 verbali concernenti quelle del Comitato; ha predisposto n. 35 o.d.g. del Consiglio e n. 33 o.d.g. del Comitato, approntando il relativo materiale istruttorio per le sedute consiliari e per quelle del Comitato di Presidenza.

La Segreteria della Presidenza ha supportato, altresì, il Consiglio nella elaborazione delle audizioni dei convocati e nel controllo delle delibere consiliari allegate ai verbali, occupandosi della loro corretta esecuzione, coordinando i singoli uffici di supporto alle Commissioni consiliari.

Il 14 aprile 2011, inoltre, si è svolta, presso l'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, la seconda edizione della Giornata celebrativa della Giustizia Tributaria - sintesi, in una sede solenne, delle ceremonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario tenutesi in tutte le Commissioni

tributarie regionali; la Segreteria della Presidenza ha offerto la propria fattiva collaborazione per l'organizzazione globale e la riuscita di questa Cerimonia, con impegno e dedizione al di fuori degli schemi ordinari.

Infine, si evidenzia che la Segreteria della Presidenza svolge funzioni di Segreteria particolare del Presidente e, pertanto, lo assiste nell'esercizio della propria attività istituzionale, svolgendo opera di raccordo e coordinamento con le varie Istituzioni e predisponendo, altresì, i necessari adempimenti per gli interventi di comunicazione istituzionale del Presidente.

Di pari dignità, inoltre, si segnalano le attività svolte dall'**Ufficio III** i cui compiti istituzionali si concretizzano, sostanzialmente, nella cura delle attività formative dei Giudici Tributari che, nel periodo 01/10/2011- 31/12/2011, ha gestito l'organizzazione e l'espletamento di 2 seminari di aggiornamento professionale in materia processuale tributaria (Rossano Calabro e Palermo), fornendo, altresì, la concessione del patrocinio del Consiglio a 7 iniziative formative, di cui due si terranno a partire dai primi mesi del corrente anno (Convegno Internazionale su “La giustizia tributaria in Europa e la figura del giudice tributario unico comunitario” che si terrà presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze il prossimo 23 e 24 marzo 2012 e organizzazione di una Serie di Incontri a carattere formativo, a decorrere dal 17 febbraio 2012, destinati a giudici tributari della CTP di Alessandria e ad altre categorie professionali del settore).

Sempre nell'ambito delle attività di supporto al Consiglio e della contestuale, doverosa cooperazione con la Direzione della Giustizia Tributaria, si evidenziano, poi, le attività inerenti la gestione delle procedure concorsuali per la nomina dei componenti delle CC.TT., di esclusiva competenza dell'**Ufficio IV** che, nel corso dell'ultimo trimestre 2011, ha predisposto:

- n. 13 delibere inerenti procedure concorsuali risalenti agli anni 2007 e 2009;
- l'inserimento e l'esame di n. 2.392 domande di partecipazione al concorso relativo al Bando pubblicato su G.U. n. 65 del 16/08/2011 che ha comportato l'esclusione, per mancanza di requisiti, di n. 807 candidati e la valutazione, ad oggi, di n. 854 domande su 1585 legittimati a parteciparvi, con conseguente attribuzione dei relativi punteggi;
- la presa in carico con relativa fascicolazione di n. 766 domande di partecipazione al Concorso interno pubblicato in data 03/08/2011, delle quali sono state, ad oggi, esaminate circa n. 100 domande, soprattutto in relazione al possesso dei requisiti e alla attribuzione del punteggio relativo al criterio concernente la voce “esperienza”;
- n. 71 richieste inoltrate agli Uffici competenti per il consueto controllo dei titoli indicati attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Il supporto al Consiglio e alla Direzione Giustizia Tributaria nei procedimenti amministrativi diretti alla stesura dei provvedimenti di perfezionamento delle delibere adottate dal Plenum, poi, si realizza anche attraverso le attività di controllo e gestione dei procedimenti di incompatibilità che hanno portato, nel

corso dell'ultimo trimestre 2011, l'**Ufficio V** competente in materia, alla predisposizione di n. 18 delibere, mentre per i procedimenti disciplinari, l'**Ufficio VI** ha predisposto e gestito, sempre nel periodo suddetto, n. 61 delibere.

In tale ambito, lo scrivente, non ha mancato di sovrintendere, inoltre, alla cura e gestione del contenzioso relativo ai giudici tributari, fornendo con tempestività, attraverso l'**Ufficio VII**, gli elementi istruttori alle Avvocature e predisponendo, nel trimestre 2011, n. 17 delibere in materia di contenzioso.

Con la stessa tempestività lo scrivente ha provveduto a fornire, attraverso la collaborazione dell'**Ufficio X** alla DGT e all'UCL, gli elementi istruttori utili a rendere soddisfazione ai sindacati ispettivi rivolti al Ministro dell'Economia e delle Finanze nelle materia di competenza del Consiglio di Presidenza (in particolare, si rammenta, nell'ultimo trimestre 2011, il documento di sindacato ispettivo n. 4-05857 – Sen. Costa), nonché a raccogliere elementi e dati utili per la redazione della Relazione annuale al Sig. Ministro sull'andamento della Giustizia Tributaria, che ha visto particolarmente impegnato il Personale assegnato all'**Ufficio II**.

Infine, occorre ricordare che nel trimestre ottobre/dicembre 2011, l'**Ufficio I** ha sostenuto il carico di esaminare e studiare n. 378 pratiche riguardanti lo Status di Giudice tributario, predisponendo n. 205 delibere nelle materie di propria competenza.

#### Dati quantitativi riferiti all'Anno 2011:

Dato Numerico	Tipologia	Descrizione
1389	Delibera	materie di competenza vari Uffici
190	Note, Appunti, Relazioni, Quesiti	materie di competenza vari Uffici
5	Risoluzione	vari Uffici
4	Esposti	materia disciplinare
69	Verbali	supporto al Consiglio e al Comitato
7	Seminari	Formazione e Aggiornamento GG.TT.
34	Patrocini	Formazione e aggiornamento

**Difficoltà, criticità riscontrate nello svolgimento dell'azione strategica/strutturale assegnata:** si segnalano le difficoltà connesse alla specifica collocazione dell'Ufficio di Segreteria del CPGT nell'ambito delle strutture dipartimentali configurata, di fatto, alcune volte quale centro autonomo ed altre quale ufficio dipendente dalla DGT.

**Impatto delle attività svolte:** soddisfacente ed adeguato alle esigenze di volta in volta manifestate dall'esterno

**Risultato ottenuto e motivazione:** Superiore.


La consuntivazione redatta delle attività espletate nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2011, unitamente alle parziali valutazioni redatte in precedenza sul conseguimento dell'obiettivo strategico/strutturale, consente di affermare di aver compiutamente realizzato l'obiettivo in esame, in modo

**PARTE SECONDA****LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA**a) L'attività giurisdizionale delle Commissioni**Prospetto N. 01****COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI  
DISTRIBUZIONE E COMPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI E DEI  
MAGISTRATI ANTE E POST CONCORSO**

I prospetti illustrano lo scenario della composizione delle Commissioni Tributarie Regionali così come risulta al 31 dicembre 2011 e come muterà dopo l'espletamento della procedura concorsuale, indetta con il bando pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2011, per 960 posti riservata ai magistrati e di cui 255 posti per le Commissioni Regionali.

I grafici illustrano le variazioni in relazione alla quantità dei componenti presenti ed alla loro distribuzione rispetto alla provenienza professionale, ossia se trattasi di professionisti non togati o di magistrati.

I dati riportati evidenziano come l'immissione dei nuovi magistrati porti progressivamente la composizione delle singole Commissioni al raggiungimento di quel rapporto di due terzi ad uno a favore della componente togata, come voluto dalla recente normativa; (*modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotte dal decreto legge 2011 n 98, convertito dalla legge n 111, con l'aggiunta del comma "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."*); in particolare il futuro assorbimento dei magistrati non vincitori del concorso in atto, ma idonei, e che ammontano ad altre 605 unità, porterà al completamento del rapporto percentuale ricordato.



**Prospetto N. 02**  
**ANDAMENTO DEL FLUSSO DELLE CONTROVERSIE PRESSO LE**  
**COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011**

I prospetti riepilogano la consistenza e le variazioni delle controversie rispettivamente pervenute, definite e pendenti al 31 dicembre di ogni anno nel triennio in esame che va dal 2009 al 2011, ossia dall'insediamento dell'attuale Consiglio di Presidenza all'ultimo anno trascorso.

**RICORSI ED APPELLI PERVENUTI**

Per quanto riguarda i ricorsi pervenuti si denota un andamento nettamente differenziato per i due gradi di giudizio: difatti nel 2010 rispetto al 2009 a fronte di una lieve diminuzione del flusso nelle CT Provinciali rileviamo al contrario un aumento di oltre l'11% nelle CT Regionali.

Nel 2011 in ambedue i gradi si registra un calo dei ricorsi/appelli pervenuti, ma rimane maggiore quello presso le CT Provinciali (- 10,7% contro il - 1,59% delle Regionali).

Complessivamente possiamo dire che vi è un deciso trend di diminuzione del contenzioso nel primo grado di giudizio, che risulta diminuito nei tre anni di circa il 12,6%, mentre nel grado regionale il flusso degli appelli risulta aumentato numericamente rispetto al 2009, seppur con il lievissimo calo già segnalato tra 2010 e 2011.

**RICORSI ED APPELLI DEFINITI**

I ricorsi e gli appelli che le commissioni tributarie hanno definito con provvedimento hanno registrato un lieve aumento tra il 2009 ed il 2010, mentre vi è stata un'inversione di tendenza nel 2011, dove troviamo un calo delle sentenze di quasi il 10% per le Commissioni Provinciali e di quasi il 2% per le Regionali. Questi ultimi dati negativi denotano probabilmente una "sofferenza" dell'apparato giudicante delle Commissioni (non a caso l'anno registra un numero di dimissioni dal servizio più alto del passato) che si va a sommare al sempre maggiore deflusso legato al raggiungimento dei limiti di età.

**CONTROVERSIE PENDENTI**

Il numero delle controversie rimaste non decise al 31 dicembre di ogni anno, dopo un periodo di continuo calo, vede invece un costante aumento nel triennio in esame, soprattutto presso le Commissioni Regionali nelle quali la variazione supera nel periodo quasi il 28%, passando da 97.614 ad oltre 124.000 appelli pendenti.

Anche in questo caso, considerato che nello stesso periodo abbiamo visto essere diminuiti i flussi di ingresso, la ragione è da cercarsi in un insieme di concause, tra le quali non può essere trascurata anche la cronica carenza del personale amministrativo di supporto, costantemente segnalata dai Presidenti delle

Commissioni, e che impedisce la messa in udienza di un numero di cause adeguato a contenere l'incremento delle pendenze.


In questo panorama va però segnalato che per il 2011 sono 31 le Commissioni che hanno raggiunto l'obiettivo della diminuzione dell'arretrato rispetto all'anno precedente nella misura richiesta dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

**ANDAMENTO DEL FLUSSO DELLE CONTROVERSIE PRESSO LE  
COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011**

Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011	2009	2010	Var. % su 2009	2011	Var. % su 2010
CTP	295.466	288.922	-2,21%	257.986	-10,71%
CTR	60.412	67.505	11,74%	66.430	-1,59%
<b>Totale</b>	<b>355.878</b>	<b>356.427</b>	<b>0,15%</b>	<b>324.416</b>	<b>-8,98%</b>

Numero di controversie definite nel triennio 2009-2011	2009	2010	Var. % su 2009	2011	Var. % su 2010
CTP	263.516	269.551	2,29%	243.631	-9,62%
CTR	49.955	53.732	7,56%	52.877	-1,59%
<b>Totale</b>	<b>313.471</b>	<b>323.283</b>	<b>3,13%</b>	<b>296.508</b>	<b>-8,28%</b>

Numero di controversie pendenti nel triennio 2009-2011	2009	2010	Var. % su 2009	2011	Var. % su 2010
CTP	568.643	588.014	3,41%	602.369	2,44%
CTR	97.614	111.387	14,11%	124.940	12,17%
<b>Totale</b>	<b>666.257</b>	<b>699.401</b>	<b>4,97%</b>	<b>727.309</b>	<b>3,99%</b>



**Prospetto N. 03****NUMERO DI CONTROVERSIE PERVENUTE NEL TRIENNIO 2009-2011 SUDDIVISE PER ENTE IMPOSITORE E PER TIPOLOGIA DI ATTO IMPUGNATO****NUMERO DI CONTROVERSIE PERVENUTE SUDDIVISE PER ENTE IMPOSITORE**

Il prospetto rappresenta l'analisi di dettaglio dei dati già esposti nel prospetto precedente, riportando il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddiviso in base all'Ente impositore che ha emesso l'atto impugnato.

La suddivisione permette di confermare innanzitutto come l'Agenzia delle Entrate rappresenti oltre il 66% della fonte di contenzioso, arrivando al 70% per il grado di appello, anche se nel 2011 tale peso percentuale vede una flessione al 61,7% del totale degli atti pervenuti.

Al secondo posto degli atti contestati troviamo quelli degli Enti Locali ed al terzo gli atti di riscossione coattiva della società Equitalia, per i quali ricordiamo che, di norma, il ricorso è previsto solo per vizi propri della cartella e non per il merito dell'atto da cui la stessa trae origine.

**NUMERO DI CONTROVERSIE PERVENUTE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI ATTO IMPUGNATO**

Il prospetto rappresenta anch'esso un'analisi di dettaglio dei dati esposti nel prospetto n. 02, riportando il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddiviso in base alla tipologia dell'atto impugnato, ossia nella macro suddivisione degli stessi in Avvisi di liquidazione o accertamento – Ruoli o cartelle di pagamento – Atti di diniego, mancato o maggior rimborso – Altre tipologie.

In questa analisi è la tipologia degli Avvisi di liquidazione o accertamento a farla da padrone, rappresentando costantemente nei tre anni oltre il 52% del totale degli atti contestati, mentre al secondo posto vi sono i Ruoli e cartelle di pagamento con oltre il 26% di presenza media.

**Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011 suddivise per Ente impositore**


Anno 2009	Agenzia delle Dogane	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Equitalia	Monopoli	Enti Locali	Altri Uffici	Totali
CTP	2.708	181.926	6.214	26.291	7	44.661	33.659	<b>295.466</b>
CTR	999	42.239	3.494	2.586	9	5.950	5.135	<b>60.412</b>
<b>Totale</b>	<b>3.707</b>	<b>224.165</b>	<b>9.708</b>	<b>28.877</b>	<b>16</b>	<b>50.611</b>	<b>38.794</b>	<b>355.878</b>

Anno 2010	Agenzia delle Dogane	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Equitalia	Monopoli	Enti Locali	Altri Uffici	Totali
CTP	2.523	178.573	8.028	30.778	48	41.875	27.097	<b>288.922</b>
CTR	946	45.909	3.946	3.259	16	6.306	7.123	<b>67.505</b>
<b>Totale</b>	<b>3.469</b>	<b>224.482</b>	<b>11.974</b>	<b>34.037</b>	<b>64</b>	<b>48.181</b>	<b>34.220</b>	<b>356.427</b>

- 1 -

Anno 2011	Agenzia delle Dogane	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Equitalia	Monopoli	Enti Locali	Altri Uffici	Totali
CTP	2.098	157.456	5.184	29.179	176	43.074	20.819	<b>257.986</b>
CTR	955	42.856	1.135	3.347	56	5.680	12.401	<b>66.430</b>
<b>Totale</b>	<b>3.053</b>	<b>200.312</b>	<b>6.319</b>	<b>32.526</b>	<b>232</b>	<b>48.754</b>	<b>33.220</b>	<b>324.416</b>

**Controversie pervenute nel triennio 2009 - 2011 suddivise per Ente Impositore**



**Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011 suddivise per Tipologia Atto Impugnato**

**Anno 2009**

	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo/cartella di pagamento	Diniego / Mancato /minor rimborso	Altri atti	<b>Totali</b>
CTP	151.736	87.224	17.156	39.350	<b>295.466</b>
CTR	32.747	14.362	4.911	8.392	<b>60.412</b>
<b>Totali</b>	<b>184.483</b>	<b>101.586</b>	<b>22.067</b>	<b>47.742</b>	<b>355.878</b>

30/mag/12


**Anno 2010**

	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo/cartella di pagamento	Diniego / Mancato /minor rimborso	Altri atti	<b>Totali</b>
CTP	151.239	77.647	21.385	38.651	<b>288.922</b>
CTR	38.886	13.155	4.795	10.669	<b>67.505</b>
<b>Totali</b>	<b>190.125</b>	<b>90.802</b>	<b>26.180</b>	<b>49.320</b>	<b>356.427</b>

**Anno 2011**

	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo/cartella di pagamento	Diniego / Mancato /minor rimborso	Altri atti	<b>Totali</b>
CTP	133.519	73.552	14.475	36.440	<b>257.986</b>
CTR	36.876	10.930	3.465	15.159	<b>66.430</b>
<b>Totali</b>	<b>170.395</b>	<b>84.482</b>	<b>17.940</b>	<b>51.599</b>	<b>324.416</b>

**Controversie pervenute nel triennio 2009 - 2011  
suddivise per Tipologia Atti Impugnati**



**Prospetto N. 04****VARIAZIONE DELLA SOCCOMBENZA DELLE PARTI NEL TRIENNIO 2009-2011 - DISTINZIONE PER TIPOLOGIA DI ESITO**  
**(limitatamente agli esiti: Favorevole all’Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)**

Nei prospetti viene messa in evidenza la ripartizione numerica e percentuale della soccombenza tra le parti processuali, con due diverse rappresentazioni, una a livello globale considerando tutti gli Enti impositori e l’altra per i soli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate, i quale abbiamo visto, nel precedente prospetto, costituiscono la prevalenza di quanto impugnato dai contribuenti.

Va preliminarmente precisato che sono stati considerati congiuntamente sia i provvedimenti adottati con decisioni del merito della causa che quelli con decisioni cosiddette di rito, ossia sulla base di fattispecie comportanti l’improcedibilità del ricorso o appello presentato dal contribuente; va inoltre specificato che numericamente i dati riportati non rappresentano la totalità delle decisioni assunte nel periodo in quanto si è preferito evidenziare solo le tre principali categorie di esiti: Favorevole all’Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio.

A livello complessivo il rapporto dell’esito è leggermente a favore della Pubblica Amministrazione nei giudizi di primo grado, considerato che vede una percentuale positiva per quest’ultima mediamente del 46% a fronte di un 42% a favore dei contribuenti, mentre registra un’inversione di tendenza nel grado di appello dove la P.A. vince mediamente il 45% delle volte a fronte di una vittoria del contribuente in media del 47%.

Se passiamo ad analizzare gli stessi dati, ma limitatamente ai ricorsi/appelli proposti contro atti dell’Agenzia delle Entrate, vediamo che, mentre rimane costante il rapporto percentuale a favore dell’Agenzia nei giudizi di primo grado, con una media positiva del 45% contro il 41% dei contribuenti, aumenta la percentuale media a favore dei contribuenti nei giudizi di appello, nei quali questi ultimi vincono mediamente il 48% delle volte a fronte del 43% della’Agenzia.

In ambedue i casi i valori riscontrati sembrano trarre in parte origine dalla circostanza che nel grado di appello tendenzialmente soccombe più spesso l’appellante e gli uffici presentano una maggiore propensione a proporre il ricorso contro la sentenza a loro sfavorevole.




I valori percentuali dei giudizi intermedi, ove le richieste della parte ricorrente vengono accolte parzialmente, risultano pressoché costanti nel tempo attestandosi intorno al 12% per le Commissioni Provinciali ed al 9% per le Regionali. I prospetti di dettaglio per regione mettono in evidenza la forbice dei valori che danno origine alle medie già esaminate, con le singole soccombenze che passano da valori superiori al 70% a quelli inferiori al 20%.

## VARIAZIONE DELLA SOCCOMBENZA DELLE PARTI NEL TRIENNIO 2009 - 2011

## DISTINZIONE PER TIPOLOGIA DI ESITO

Nazionali	2009			2010			2011						
	Favoribile all'Ufficio	% sul totale	Favoribile al contribuente	% sul totale	Giudizio intermedio	% sul totale	Favoribile all'Ufficio	% sul totale	Giudizio intermedio	% sul totale			
CTP	104.569	46%	95.157	42%	25.307	11%	225.033	108.859	46%	98.170	42%		
CTR	22.377	45%	23.441	47%	4.398	9%	50.216	22.829	42%	26.758	49%		
All	126.946	46%	118.598	43%	29.705	11%	275.249	131.688	46%	124.928	43%		
								31.938	11%	268.554	121.542	46%	
								111.021	42%	29.988	11%	262.551	

Agenzia delle Entrate	2009			2010			2011						
	Favoribile all'Ufficio	% sul totale	Favoribile al contribuente	% sul totale	Giudizio intermedio	% sul totale	Favoribile all'Ufficio	% sul totale	Giudizio intermedio	% sul totale			
CTP	63.327	46%	55.813	41%	17.526	13%	136.666	66.612	45%	61.535	42%		
CTR	16.613	42%	19.216	49%	3.711	9%	39.540	17.121	43%	18.904	47%		
All	79.940	45%	75.029	43%	21.237	12%	176.206	83.733	45%	80.439	43%		
								23.170	12%	187.342	75.926	45%	
								71.064	42%	21.461	13%	168.451	



C. T. Provinciali	2008			2010			2011		
	Favorabile all'ufficio di controllo	% sul totale	% sul contribuente	Favorabile all'ufficio di controllo	% sul totale	% sul contribuente	Favorabile all'ufficio di controllo	% sul totale	% sul contribuente
ABRUZZO	1.574	53%	1.024	35%	346	12%	2.894	3.915	60%
BASILICATA	921	48%	746	36%	249	13%	1.916	1.015	41%
BOLZANO	-417	55%	283	37%	58	8%	758	184	47%
CALABRIA	8.168	49%	7.221	43%	1.389	8%	16.778	8.569	47%
CAMPANIA	19.629	43%	20.757	46%	45.164	11%	20.480	44%	20.004
E. ROMAGNA	3.830	47%	3.375	43%	931	11%	8.126	4.715	50%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.955	59%	988	30%	370	11%	3.372	1.295	38%
LATZIO	16.800	50%	12.530	38%	4.050	12%	33.380	14.839	47%
LIGURIA	2.621	49%	1.786	33%	940	18%	5.347	2.510	49%
LOMBARDIA	9.896	48%	8.056	35%	2.724	13%	20.716	10.396	46%
MARCHE	1.724	45%	1.574	41%	500	13%	3.798	1.522	41%
MOLISE	756	47%	675	42%	170	11%	1.601	878	47%
Piemonte	3.543	55%	2.211	34%	732	11%	6.486	3.870	58%
PUGLIA	6.913	39%	9.308	52%	1.584	9%	17.805	7.811	46%
SARDEGNA	2.541	64%	1.052	26%	379	10%	3.972	2.179	58%
SICILIA	11.609	37%	16.738	53%	3.190	10%	31.537	12.243	37%
TOSCANA	4.547	50%	3.304	36%	1.268	4%	9.139	4.416	47%
TRENTO	286	50%	152	27%	130	23%	568	267	61%
UMBRIA	3.033	70%	912	21%	363	8%	4.308	3.764	75%
VALLE D'AOSTA	71	46%	65	47%	17	11%	153	54	35%
VENETO	3.795	52%	2.360	36%	1.110	15%	7.265	3.797	50%
	104.569	46%	95.157	43%	25.307	11%	225.033	108.859	46%
2009			2010			2011			
C. T. Regionali	Favorabile all'ufficio di controllo	% sul totale	% sul contribuente	Totali	Favorabile all'ufficio di controllo	% sul totale	% sul contribuente	Totali	Favorabile all'ufficio di controllo
ABRUZZO	435	49%	402	45%	57	6%	834	722	47%
BASILICATA	262	45%	289	50%	31	12%	582	337	52%
BOLZANO	58	36%	82	52%	19	12%	139	60	34%
CALABRIA	975	46%	951	45%	202	9%	2.128	905	46%
CAMPANIA	3.436	39%	4.433	51%	677	10%	8.736	3.246	30%
E. ROMAGNA	1.148	44%	1.331	51%	155	6%	2.634	1.131	43%
FRIULI VENEZIA GIULIA	405	44%	434	42%	90	10%	929	458	45%
LATZIO	3.321	49%	3.029	44%	459	7%	6.869	3.629	51%
LIGURIA	877	47%	795	43%	185	10%	1.857	726	44%
LOMBARDIA	3.397	47%	3.213	44%	635	9%	7.245	3.347	44%
MARCHE	519	40%	651	50%	120	9%	1.290	507	40%
MOLISE	105	34%	177	57%	31	10%	313	105	31%
Piemonte	767	45%	766	45%	165	10%	1.698	821	44%
PUGLIA	2.065	48%	1.860	43%	384	9%	4.309	2.034	48%
SARDEGNA	343	42%	370	45%	101	12%	814	166	12%
SICILIA	1.969	40%	2.462	51%	443	9%	4.874	1.782	40%
TOSCANA	1.096	44%	1.151	46%	230	9%	2.477	1.203	42%
TRENTO	76	59%	37	29%	15	12%	1.288	71	61%
UMBRIA	190	50%	156	41%	34	9%	380	249	43%
VALLE D'AOSTA	46	64%	23	32%	3	4%	72	27	54%
VENETO	887	47%	829	44%	172	9%	1.888	1.020	46%
	22.377	45%	23.441	47%	996	50.216	22.829	42%	49%

## Prospetto N. 05

### **PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE – ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 – 2011**

**(limitatamente agli esiti: Favorevole all’Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)**

Nei prospetti si è proceduto ad individuare il valore economico delle decisioni assunte dai giudici tributari nel periodo in esame, sia come dato complessivo che per ognuna delle singole fasce in cui il valore delle cause è stato ripartito ai fini del pagamento del Contributo Unificato, introdotto con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011.

### **PROIEZIONI VARIAZIONI TOTALI**

L’acquisizione del valore della causa nel sistema informativo di gestione del contenzioso tributario è stato esteso a tutti i ricorsi/appelli presentati a partire dal 17 settembre 2011, a seguito della modifica all’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) la quale disposizione prevede ora l’obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli, nella quale è obbligatorio indicare il valore dell’atto che si impugna. Conseguentemente i dati sul valore di causa disponibili nel sistema informativo per i tre anni in questione, non essendone obbligatoria l’acquisizione, risultano parziali ed è stato, pertanto, necessario procedere a delle proiezioni che sono state effettuate tenendo conto del totale dei ricorsi/appelli depositati, del numero di quelli privi del valore di causa e dell’importo medio delle fasce di valore.

Il risultato evidenziato nei prospetti e grafici denota un costante aumento del valore del contenzioso essendo passato quest’ultimo da € 13.661.204.312 del 2009 agli oltre € 17.000.000.000 del 2011, con un incremento, quindi, di più del 30%.

Il dato, pur con le limitazioni dovute al metodo di proiezione adottato, assume particolare significato se incrociato con i numeri del prospetto n. 02 sulla quantità dei ricorsi/appelli pervenuti nelle Commissioni nel medesimo periodo: mentre difatti il numero dei procedimenti di contenzioso diminuisce complessivamente, nei due gradi di giudizio, di circa l’8% il loro valore aumenta, come visto, del 30%.

**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE –  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - ESITO  
FAVOREVOLE ALL'UFFICIO**

Si è voluto analizzare l'andamento del valore medio di causa, distinto nelle sette fasce da "Fino a € 2582,28" ad "Oltre i € 200.000", in relazione all'esito del giudizio.

I prospetti esaminano l'esito favorevole all'ufficio: in questo caso si nota, innanzitutto, che i ricorsi/appelli decisi appartenenti alle fasce di valore sotto i 20.000 euro, pur rappresentando numericamente oltre il 70% del totale, corrisponde al contrario ad un importo complessivo non superiore all'8% del valore totale della categoria.

Anche l'andamento tra quantità e valore ha un andamento inverso, come efficacemente visualizzato dai grafici.

**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE –  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - ESITO  
FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE**

Anche i prospetti dell'andamento del valore di causa per gli esiti favorevoli al contribuente presentano le stesse caratteristiche di quelli con esito favorevole all'ufficio, sia in relazione al rapporto tra quantità e valore che alla distribuzione di essi tra le fasce più basse e quelle più alte.

Il numero delle cause sotto i 20.000 euro rappresenta, difatti, numericamente circa il 75% del totale, ma non oltre il 9% del valore.

Il dato che viene in evidenza raffrontando i prospetti delle due tipologie estreme degli esiti è che mediamente il valore complessivo delle decisioni favorevoli agli uffici è superiore a quelle favorevoli al contribuente di quasi il 27%.

**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE –  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - ESITO  
GIUDIZIO INTERMEDI**

Quando l'esito è parzialmente favorevole, pur rimanendo costante il forte aumento del valore delle cause appartenenti alle fasce più alte, la distribuzione quantitativa ha un andamento sinusoidale, o altalenante, indicando come i giudizi emessi a fronte di situazioni dove la ragione non pende decisamente da una delle due parti non abbiano un legame particolare o diretto con il valore delle controversie.



Un dato costante per tutte le tre tipologie di esiti esaminate è che il numero delle controversie appartenenti alle fasce da 0 a 20.000 euro tende nel triennio a diminuire progressivamente, mentre, al contrario aumentano quelle appartenenti alle fasce da 75.000 ad oltre i 200.000 euro.

**PROIEZIONI VARIAZIONI TOTALI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011**

Anno 2009	TOTALI
CTP media valore	10.369.164.920
CTR media valore	3.292.039.392
<b>Totale</b>	<b>13.661.204.312</b>
CTP media numero	225.033
CTR media numero	50.216
<b>Totale</b>	<b>275.249</b>

Anno 2010	TOTALI
CTP media valore	11.175.294.245
CTR media valore	3.657.863.990
<b>Totale</b>	<b>14.833.158.236</b>
CTP media numero	234.174
CTR media numero	54.380
<b>Totale</b>	<b>288.554</b>

Anno 2011	TOTALI
CTP media valore	12.121.758.032
CTR media valore	4.901.638.559
<b>Totale</b>	<b>17.023.396.592</b>
CTP media numero	209.332
CTR media numero	53.219
<b>Totale</b>	<b>262.551</b>




**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERIE DEFINITE -  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011  
ESITO FAVOREVOLE ALL'UFFICIO**

Anno 2009	Favorevole all' ufficio							
	Fino a 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	47.526.127	44.102.326	321.038.158	431.421.525	251.198.559	898.474.845	2.972.142.946	<b>4.965.904.486</b>
CTR media valore	7.474.987	8.119.145	76.245.619	99.627.609	68.257.983	281.164.798	993.371.495	<b>1.534.261.636</b>
<b>Totale</b>	<b>55.001.114</b>	<b>52.221.471</b>	<b>397.283.777</b>	<b>531.049.134</b>	<b>319.456.542</b>	<b>1.179.639.642</b>	<b>3.965.514.442</b>	<b>6.500.166.121</b>
CTP media numero	37.600	11.802	25.683	12.326	4.019	6.534	6.605	<b>104.569</b>
CTR media numero	5.914	2.173	6.100	2.847	1.092	2.045	2.207	<b>22.377</b>
<b>Totale</b>	<b>43.514</b>	<b>13.974</b>	<b>31.783</b>	<b>15.173</b>	<b>5.111</b>	<b>8.579</b>	<b>8.812</b>	<b>126.946</b>

Anno 2010	Favorevole all' ufficio							
	Fino a 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	48.158.409	43.309.971	330.657.765	472.487.678	301.073.020	1.028.471.868	3.114.116.023	<b>5.338.274.733</b>
CTR media valore	7.388.434	7.804.565	74.116.233	123.507.050	78.017.087	239.302.412	1.101.841.325	<b>1.631.977.107</b>
<b>Totale</b>	<b>55.546.843</b>	<b>51.114.536</b>	<b>404.773.998</b>	<b>595.994.728</b>	<b>379.090.107</b>	<b>1.267.774.280</b>	<b>4.215.957.348</b>	<b>6.970.251.840</b>
CTP media numero	38.100	11.590	26.453	13.500	4.817	7.480	6.920	<b>108.859</b>
CTR media numero	5.845	2.088	5.929	3.529	1.248	1.740	2.449	<b>22.829</b>
<b>Totale</b>	<b>43.945</b>	<b>13.678</b>	<b>32.382</b>	<b>17.028</b>	<b>6.065</b>	<b>9.220</b>	<b>9.369</b>	<b>131.688</b>

Anno 2011	Favorevole all' ufficio							
	Fino a 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	42.819.620	35.202.656	261.748.542	446.503.640	291.902.224	1.115.946.628	3.631.565.720	<b>5.825.689.030</b>
CTR media valore	5.672.976	7.149.559	62.899.115	141.490.249	109.745.852	444.143.100	1.453.559.237	<b>2.224.660.088</b>
<b>Totale</b>	<b>48.492.596</b>	<b>42.352.215</b>	<b>324.647.657</b>	<b>587.993.889</b>	<b>401.648.075</b>	<b>1.560.089.728</b>	<b>5.085.124.957</b>	<b>8.050.349.117</b>
CTP media numero	33.876	9.420	20.940	12.757	4.670	8.116	8.070	<b>97.850</b>
CTR media numero	4.488	1.913	5.032	4.043	1.756	3.230	3.230	<b>23.692</b>
<b>Totale</b>	<b>38.364</b>	<b>11.333</b>	<b>25.972</b>	<b>16.800</b>	<b>6.426</b>	<b>11.346</b>	<b>11.300</b>	<b>121.542</b>




**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE -  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011  
ESITO FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE**

Anno 2009	Favorevole al contribuente							
	Fino a 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	50.150.554	39.692.813	276.793.160	353.540.651	191.575.995	641.145.332	2.198.993.183	<b>3.751.891.688</b>
CTR media valore	8.350.879	10.283.725	85.090.607	99.434.850	59.187.411	223.658.781	837.258.151	<b>1.323.264.404</b>
<b>Totale</b>	<b>58.501.433</b>	<b>49.976.538</b>	<b>361.883.768</b>	<b>452.975.501</b>	<b>250.763.406</b>	<b>864.804.113</b>	<b>3.036.251.334</b>	<b>5.075.156.092</b>
CTP media numero	39.676	10.622	22.143	10.101	3.065	4.663	4.887	<b>95.157</b>
CTR media numero	6.607	2.752	6.807	2.841	947	1.627	1.861	<b>23.441</b>
<b>Totale</b>	<b>46.283</b>	<b>13.373</b>	<b>28.951</b>	<b>12.942</b>	<b>4.012</b>	<b>6.289</b>	<b>6.747</b>	<b>118.598</b>

Anno 2010	Favorevole al contribuente							
	Fino a 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	48.014.396	39.704.183	296.702.096	406.678.647	222.414.403	827.035.460	2.083.644.790	<b>3.924.193.975</b>
CTR media valore	10.166.184	10.808.670	88.355.535	126.675.156	68.635.043	261.586.517	960.503.931	<b>1.526.731.036</b>
<b>Totale</b>	<b>58.180.580</b>	<b>50.512.853</b>	<b>385.057.631</b>	<b>487.398.026</b>	<b>291.049.447</b>	<b>1.088.621.977</b>	<b>3.044.148.720</b>	<b>5.450.925.011</b>
CTP media numero	37.986	10.625	23.736	11.619	3.559	6.015	4.630	<b>98.170</b>
CTR media numero	8.043	2.892	7.068	3.619	1.098	1.902	2.134	<b>26.758</b>
<b>Totale</b>	<b>46.029</b>	<b>13.517</b>	<b>30.805</b>	<b>15.239</b>	<b>4.657</b>	<b>7.917</b>	<b>6.765</b>	<b>124.928</b>

Anno 2011	Favorevole al contribuente							
	Fino a 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	40.456.204	33.347.459	245.398.749	357.780.859	232.278.824	838.960.482	2.574.772.475	<b>4.322.995.051</b>
CTR media valore	7.335.642	7.728.502	71.842.539	129.617.167	101.701.781	379.152.256	1.345.469.474	<b>2.042.847.360</b>
<b>Totale</b>	<b>47.791.846</b>	<b>41.075.961</b>	<b>317.241.288</b>	<b>487.398.026</b>	<b>333.980.605</b>	<b>1.218.112.737</b>	<b>3.920.241.949</b>	<b>6.365.842.411</b>
CTP media numero	32.006	8.924	19.632	10.222	3.716	6.102	5.722	<b>86.324</b>
CTR media numero	5.804	2.068	5.747	3.703	1.627	2.757	2.990	<b>24.697</b>
<b>Totale</b>	<b>37.810</b>	<b>10.992</b>	<b>25.379</b>	<b>13.926</b>	<b>5.344</b>	<b>8.859</b>	<b>8.712</b>	<b>111.021</b>




**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE -  
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011  
ESITO GIUDIZIO INTERMEDIO**

<b>Giudizio intermedio</b>								
<b>Anno 2009</b>								
CTP media valore	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTR media valore	7.341.807	9.011.000	86.431.643	151.619.846	82.439.820	316.916.025	997.608.605	<b>1.651.368.746</b>
<b>Totale</b>	<b>940.341</b>	<b>1.349.169</b>	<b>15.042.910</b>	<b>19.911.343</b>	<b>19.829.291</b>	<b>72.205.970</b>	<b>305.234.328</b>	<b>434.513.352</b>
CTP media numero	<b>8.282.147</b>	<b>10.360.168</b>	<b>101.474.554</b>	<b>171.531.190</b>	<b>102.269.111</b>	<b>389.121.995</b>	<b>1.302.842.933</b>	<b>2.085.882.099</b>
CTR media numero	5.808	2.411	6.915	4.332	1.319	2.305	2.217	<b>25.307</b>
<b>Totale</b>	744	361	1.203	569	317	525	678	<b>4.398</b>
	<b>6.552</b>	<b>2.772</b>	<b>8.118</b>	<b>4.901</b>	<b>1.636</b>	<b>2.830</b>	<b>2.895</b>	<b>29.705</b>

<b>Giudizio intermedio</b>								
<b>Anno 2010</b>								
CTP media valore	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTR media valore	7.329.538	9.432.905	91.737.976	161.737.095	99.377.631	364.840.129	1.178.370.264	<b>1.912.825.537</b>
<b>Totale</b>	<b>1.249.283</b>	<b>1.390.023</b>	<b>13.550.055</b>	<b>23.061.663</b>	<b>17.933.897</b>	<b>83.292.988</b>	<b>358.677.938</b>	<b>499.155.847</b>
CTP media numero	<b>8.578.821</b>	<b>10.822.928</b>	<b>105.288.031</b>	<b>184.798.758</b>	<b>117.311.528</b>	<b>448.133.117</b>	<b>1.537.048.202</b>	<b>2.411.981.385</b>
CTR media numero	5.799	2.524	7.339	4.621	1.590	2.653	2.619	<b>27.145</b>
<b>Totale</b>	988	372	1.084	659	287	606	797	<b>4.793</b>
	<b>6.787</b>	<b>2.896</b>	<b>8.423</b>	<b>5.280</b>	<b>1.877</b>	<b>3.259</b>	<b>3.416</b>	<b>31.938</b>

<b>Giudizio intermedio</b>								
<b>Anno 2011</b>								
CTP media valore	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTR media valore	6.341.561	9.061.893	79.573.082	141.622.816	101.795.376	404.409.397	1.230.269.827	<b>1.973.073.952</b>
<b>Totale</b>	<b>1.004.073</b>	<b>1.060.189</b>	<b>10.727.423</b>	<b>28.050.881</b>	<b>16.844.714</b>	<b>107.274.229</b>	<b>469.169.604</b>	<b>634.131.111</b>
CTP media numero	<b>7.345.634</b>	<b>10.122.082</b>	<b>90.300.505</b>	<b>169.673.698</b>	<b>118.640.089</b>	<b>511.683.626</b>	<b>1.699.439.430</b>	<b>2.607.205.063</b>
CTR media numero	5.017	2.425	6.366	4.046	1.629	2.941	2.734	<b>25.158</b>
<b>Totale</b>	794	284	858	801	270	780	1.043	<b>4.830</b>
	<b>5.811</b>	<b>2.709</b>	<b>7.224</b>	<b>4.848</b>	<b>1.898</b>	<b>3.721</b>	<b>3.777</b>	<b>29.988</b>



**Prospetto N. 06****ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA ATTO  
IMPUGNATO TRIENNIO 2009 - 2011**

**(limitatamente agli esiti: Favorevole all’Ufficio — Favorevole al Contribuente — Giudizio Intermedio)**

In questi prospetti si è voluto analizzare il rapporto esistente tra le diverse tipologie di atti impugnati ed i rispettivi esiti del giudizio.

I dati esposti permettono di verificare che nel triennio il rapporto tra le quattro macro categorie di atti impugnati rimane costante rispetto ai tre esiti esaminati, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, denotando una sostanziale indifferenza del favore dell’esito rispetto ad essi: sostanzialmente il contribuente e la P.A. vincono o perdono nella stessa proporzione a prescindere dalla tipologia di atto impugnato.


Macro categorie di atti utilizzate: Avviso liquidazione / accertamento - Ruolo / cartella di pagamento - Diniego / Mancato/ minor rimborso - Altri atti

## ESITO DELLE CONTROVERSE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA ATTO IMPUGNATO TRIENNIO 2009 - 2011

Anno	Favorevole all'ufficio				Favorevole al contribuente				Giudizio intermedio							
	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	
2009	50.079	31.538	6.312	16.640	104.569	41.402	32.349	6.092	15.314	95.157	16.125	4.562	1.250	3.370	25.307	
CTP	12.133	5.237	2.355	2.652	22.377	12.941	4.826	3.404	2.270	23.441	2.884	547	503	464	4.398	
<b>Totale</b>	<b>62.212</b>	<b>36.775</b>	<b>8.667</b>	<b>19.292</b>	<b>126.946</b>	<b>54.343</b>	<b>37.175</b>	<b>9.496</b>	<b>17.584</b>	<b>118.598</b>	<b>19.009</b>	<b>5.109</b>	<b>1.753</b>	<b>3.834</b>	<b>29.705</b>	

Anno	Favorevole all'ufficio				Favorevole al contribuente				Giudizio intermedio							
	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	
2010	56.965	31.466	5.302	15.126	108.859	48.072	29.572	7.049	13.477	98.170	18.008	4.649	1.440	3.048	27.145	
CTP	13.371	5.658	1.824	1.976	22.829	14.366	5.817	2.816	3.759	26.758	3.313	624	467	389	4.793	
<b>Totale</b>	<b>70.336</b>	<b>37.124</b>	<b>7.126</b>	<b>17.102</b>	<b>131.688</b>	<b>62.438</b>	<b>35.389</b>	<b>9.865</b>	<b>17.236</b>	<b>124.928</b>	<b>21.321</b>	<b>5.273</b>	<b>1.907</b>	<b>3.437</b>	<b>31.938</b>	

Anno	Favorevole all'ufficio				Favorevole al contribuente				Giudizio intermedio							
	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	Avviso / liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Dirigeo / Mancato / minor rimbors	Altri atti	Total	
2011	49.232	28.238	5.672	14.708	97.850	42.841	23.722	6.985	12.776	86.324	16.156	4.240	1.895	2.847	25.158	
CTP	13.797	5.139	2.068	2.488	23.652	13.999	5.499	2.447	2.752	24.697	3.364	587	357	522	4.830	
<b>Totale</b>	<b>63.029</b>	<b>33.577</b>	<b>7.740</b>	<b>17.196</b>	<b>121.542</b>	<b>56.840</b>	<b>29.221</b>	<b>9.432</b>	<b>15.528</b>	<b>111.021</b>	<b>19.520</b>	<b>4.827</b>	<b>2.252</b>	<b>3.389</b>	<b>29.988</b>	



**Prospetto N. 07****ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER UFFICIO  
IMPOSITORE TRIENNIO 2009 - 2011 (limitatamente agli esiti:  
Favorevole all’Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)**

I dati esposti analizzano le tre tipologie di esiti principali in relazione all’Ufficio impositore che ha emesso l’atto impugnato.

Nell’andamento triennale i dati significativi sembrano essere quelli riferiti agli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate per i quali si riscontra una lieve diminuzione dei giudizi favorevoli all’Ufficio, che passano da una media del 63,3% del 2009 al 62,5% del 2011, mentre di contralto aumentano i giudizi favorevoli al contribuente, che passano da una media del 63% del 2009 al 64% del 2011.




Costante rimane invece l’andamento dei giudizi per atti emessi dagli altri enti in tutte e tre le tipologie di esito.

## ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER UFFICIO IMPOSITORE TRIENNIO 2009 - 2011

Favorabile all'ufficio									
Anno 2009	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Dogane	Agenzia del Territorio	Enti locali	Altro Ufficio	Totali	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Dogane	Agenzia del Territorio
GTP	1.141	63.327	3.455	8.024		16.007	12.835	104.569	807
CTR	454	16.613	356	609		2.914	1.421	22.377	308
<b>Totale</b>	<b>1.605</b>	<b>79.940</b>	<b>3.501</b>	<b>8.633</b>		<b>19.011</b>	<b>14.256</b>	<b>126.946</b>	<b>1.115</b>

Favorabile al contribuente									
Anno 2010	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Dogane	Agenzia del Territorio	Enti locali	Altro Ufficio	Totali	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Dogane	Agenzia del Territorio
GTP	1.354	66.612	2.397	7.616		16.942	13.438	106.859	633
CTR	358	17.121	367	804		2.630	1.549	22.829	414
<b>Totale</b>	<b>1.712</b>	<b>83.733</b>	<b>3.364</b>	<b>8.720</b>		<b>19.472</b>	<b>14.987</b>	<b>131.688</b>	<b>1.947</b>

Favorabile all'ufficio									
Anno 2011	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Dogane	Agenzia del Territorio	Enti locali	Altro Ufficio	Totali	Agenzia delle Entrate	Agenzia delle Dogane	Agenzia del Territorio
GTP	1.410	59.343	2.180	9.151	24	16.258	9.484	97.850	727
CTR	435	16.583	1.281	1.105	23	2.724	1.541	23.692	322
<b>Totale</b>	<b>1.845</b>	<b>75.926</b>	<b>3.461</b>	<b>10.256</b>	<b>47</b>	<b>18.982</b>	<b>11.025</b>	<b>121.542</b>	<b>1.049</b>



**Prospetto N. 08****RIPARTIZIONE DELL'ADDEBITO DELLE SPESE DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011 IN RELAZIONE ALL'ESITO**

(limitatamente agli esiti: Favorevole all'Ufficio — Favorevole al Contribuente — Giudizio Intermedio)

Con questa analisi dei dati si è voluto verificare come i collegi giudicanti addebitano le spese di giudizio in relazione all'esito dello stesso.

Il primo dato che emerge macroscopicamente per tutto il triennio è che ancora le compensazione delle spese tra le parti rappresenta la preponderante maggioranza numerica, anche se dobbiamo rilevare un significativo calo del 13%, passando il peso percentuale da oltre il 74% del totale del 2009 a poco più del 61% nel 2011.

Come ovvia conseguenza del dato appena esaminato, l'andamento delle spese a carico delle parti vede nello stesso periodo un incremento: in particolare quelle a carico del Contribuente passano dal 10% del totale nel 2009 al 17,9% nel 2011, mentre quelle a carico dell'Ufficio passano dal 6,8% del 2009 al 10,6% del 2011.

Quello che i grafici mettono in evidenza è come l'incremento rilevato sia maggiormente carico del Contribuente rispetto all'Ufficio.


Una curiosità è data dalla presenza, seppur insignificante, di spese addebitate alla parte che è risultata vincitrice nel contenzioso.

## RIPARTIZIONE DELL'ADDEBITO DELLE SPESE DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011 IN RELAZIONE ALL'ESITO

Spese a carico del contribuente						Spese a carico dell'ufficio						Spese compensate						Spese non liquidate o Valore non disponibile					
Anno	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total			
2009	16.450	103	512	17.065	307	11.343	260	11.910	76.963	80.560	23.421	180.944	10.849	3.151	1.114	15.114							
CTP																							
CTR																							
All	21.212		162		603	21.977	349	14.303	325	14.977	92.941	98.632	27.473	219.046	12.444	5.501	1.304	19.249					

Spese a carico del contribuente						Spese a carico dell'ufficio						Spese compensate						Spese non liquidate					
Anno	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total			
2010	23.559	202	896	24.657	401	15.699	486	16.586	73.724	78.262	24.456	176.442	11.175	4.007	1.307	16.489							
CTP																							
CTR																							
All	30.832		319	1.031	32.182	456	20.153	588	21.197	87.651	97.281	28.862	213.794	12.749	7.175	1.457	21.381						

Spese a carico del contribuente						Spese a carico dell'ufficio						Spese compensate						Spese non liquidate					
Anno	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Total			
2011	25.002	154	896	26.052	449	14.867	415	15.731	61.544	67.522	22.780	151.846	10.855	3.781	1.067	15.703							
CTP																							
CTR																							
All	32.383		278	1.049	33.710	516	19.366	564	20.446	76.464	85.164	27.171	188.799	12.179	6.213	1.204	19.596						



**Prospetto N. 09****ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 – 2011**

Il numero di sentenze impugnate nei gradi successivi dovrebbe rispecchiare la qualità delle sentenze emesse dai collegi giudicanti, in quanto si ritiene che minore è la quantità di contestazioni delle decisioni emesse e maggiore è il riconoscimento della giustezza del loro contenuto.

**DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI**

I prospetti riferiti ai dati globali nazionali, distinti per grado di giudizio, ci dicono due cose: la prima è che la percentuale di impugnazione è molto bassa sia per le sentenze delle commissioni Provinciali che per quelle delle Regionali e l'altra è che tale valore si è improvvisamente ridotto nell'anno 2011, anno che ha visto molti interventi nel campo della giustizia tributaria.

Come detto la percentuale di impugnazioni in appello è bassa e si attesta intorno al 26% per il biennio 2009 -2010, mentre scende al 18% nel 2011; ancora migliori sono i dati delle impugnazioni per Cassazione che vedono un valore medio del 16% per il detto biennio ed una discesa al 7% nel 2011.

**ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER FASCE DI VALORE**

La stessa analisi dei prospetti precedenti è stata effettuata rispetto alle fasce di valore delle controversie per verificare come quest'ultimo incidesse sulla propensione a contestare le sentenze.

Fermo restando quanto detto per i dati a livello globale, i grafici evidenziano un netto aumento della percentuale di impugnazione all'aumentare del valore di causa, con dati che, per le sentenze di primo grado, passano da una media del 17% (per la fascia di valore “Fino ad € 2582,28”) ad una media del 53% (per la fascia “Oltre i 200.000 euro”).

Rimane comunque apprezzabile che quasi il 50% di contribuenti che ha visto rigettare il proprio ricorso per valori oltre i duecentomila euro, ne accetti l'esito e rinunci a far valere le ragioni in appello.

Rispetto al fenomeno della forte riduzione di impugnazioni avvenuta nel 2011, con il raffronto alle fasce di valore si può vedere come essa abbia interessato maggiormente la fascia più bassa con una riduzione quasi della metà, passando dal 20% al 11%.

Per quanto riguarda le impugnazioni per Cassazione, anche qui rileviamo un aumento della percentuale di impugnazione all'aumentare del valore di causa, con dati che passano da una media del 7% (per la fascia di valore “Fino ad € 2582,28”) ad una media del 31% (per la fascia “Oltre i 200.000 euro”).

Contrariamente alle sentenze di primo grado, qui le fascie di valore più interessate dalla riduzione del 2011 sono quelle più alte, da 50.000 euro in su, le quali presentano un calo mediamente superiore al 50%.


**ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER ESITO DI SOCCOMBENZA**

L'esame dei dati effettuato alla luce dell'esito del giudizio mette in evidenza una maggior propensione da parte dell'Ufficio ad impugnare le sentenze nelle quali è risultato soccombente, in modo costante nel triennio, con una differenza media del 12% in più rispetto alle impugnazioni fatte dal contribuente per sentenze dove lo stesso ha perso.

ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011  
DATI REPILOGATIVI NAZIONALI


	2009			2010			2011									
	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale
CTP	194.406	74%	69.109	26%	263.515	197.467	73%	72.081	269.548	199.336	82%	44.302	18%	243.638		
CTR	42.232	85%	7.723	15%	49.955	44.812	83%	8.919	53.731	49.029	93%	3.837	7%	52.866		
<b>Totale</b>	<b>236.638</b>	<b>75%</b>	<b>76.832</b>	<b>25%</b>	<b>313.470</b>	<b>242.279</b>	<b>75%</b>	<b>81.000</b>	<b>323.279</b>	<b>248.365</b>	<b>84%</b>	<b>48.139</b>	<b>16%</b>	<b>296.514</b>		

VARIAZIONE PERCENTUALE DEGLI ATTI IMPUGNATI NEI DUE GRADI  
DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011




## ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER FASCE DI VALORE IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENIO 2009 - 2011

		2009						2010						2011					
		Fino a 2.582,28			Da 2.582,29 a 5.000			Da 5.001 a 20.000			Da 20.001 a 50.000			Da 50.001 a 75.000			Da 75.001 a 200.000		
		non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato
CTP	81%	19%	69%	31%	61%	39%	52%	48%	49%	51%	45%	55%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	
CTR	94%	6%	94%	6%	86%	14%	80%	20%	77%	23%	69%	31%	62%	38%	38%	38%	38%	38%	
<b>Totale</b>	<b>82%</b>	<b>18%</b>	<b>72%</b>	<b>28%</b>	<b>64%</b>	<b>36%</b>	<b>55%</b>	<b>45%</b>	<b>53%</b>	<b>47%</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>	<b>43%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	<b>57%</b>	



## ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER ESITO DI SOCCHIENZA IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011



**Prospetto N. 10****TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE NEI DUE GRADI  
DI GIUDIZIO –  
DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI (SENTENZE) NEL TRIENNIO  
2009 – 2011**

L'analisi prende in considerazione la percentuale di controversie definite con sentenza entro quattro periodi temporali rispetto alla sua presentazione in commissione tributaria (entro 12 mesi – entro 24 mesi – entro 36 mesi - oltre 36 mesi).

Va preliminarmente precisato che la definizione della controversia è stata considerata con riferimento alla data di deposito della sentenza.

In primo luogo possiamo verificare che, nel primo grado di giudizio, mediamente il 12% dei ricorsi vede depositato l'esito della controversia entro i primi 12 mesi rispetto alla sua proposizione, mentre mediamente oltre il 40% viene definito nei successivi 12 mesi. Solo per una media del 23% la decisione viene depositata dopo i 36 mesi dalla presentazione del ricorso.


Nelle Commissioni Regionali da un lato troviamo una minor percentuale di appelli definiti nei primi dodici mesi dalla proposizione ( in media il 9%), ma riscontriamo anche che ben il 53% viene poi definito nei successivi 12 mesi e solamente un 15% va oltre i 36 mesi.

**TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE NEI DUE GRADI DI GIUDIZIO  
DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI (SENTENZE) NEL TRIENNIO 2009 - 2011**

	2009			2010			2011		
	definite entro 12 mesi	definite entro 24 mesi	definite oltre 36 mesi	definite entro 12 mesi	definite entro 24 mesi	definite oltre 36 mesi	definite entro 12 mesi	definite entro 24 mesi	definite oltre 36 mesi
CTP	13%	41%	23%	12%	43%	23%	11%	38%	25%
CTR	12%	53%	19%	16%	43%	9%	53%	27%	14%


**TEMPI DI DEFINIZIONE ANNO 2009**

■ C. T. Provinciali ■ C. T. Regionali




**TEMPI DI DEFINIZIONE ANNO 2010**

■ C. T. Provinciali ■ C. T. Regionali



**TEMPI DI DEFINIZIONE ANNO 2011**

■ C. T. Provinciali ■ C. T. Regionali



b) Criticità concernenti le strutture materiali delle Commissioni Tributarie

Dall'esame delle Relazioni elaborate dai Presidenti delle Commissioni Tributarie, in ordine all'attività svolta nell'anno 2011, emergono, in primo luogo, le difficoltà insorte presso diverse Commissioni Tributarie, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 111/2011, convertito dalla L. n. 111/2011 e del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 in materia di *contributo unificato*. In particolare, viene riferito che notevoli sono state le problematiche presentatesi e che hanno richiesto un considerevole dispiego di risorse umane, sia a causa della "novità" della materia sia per la sua repentina introduzione. Sempre da più parti, altresì, è stata ravvisata la necessità di poter gestire a livello locale risorse da destinare sia all'ammodernamento delle attrezzature da ufficio sia alla formazione e all'aggiornamento del personale giudicante ed amministrativo.

E' doveroso rappresentare innanzitutto come risultati migliorata, ed in alcuni casi giudicata addirittura ottimale, la situazione logistica ed ambientale delle Commissioni Provinciali di Alessandria, Arezzo, Firenze, Gorizia, Lecce, Massa Carrara, Messina, Pistoia, Prato, Taranto e della Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Occorre, tuttavia, precisare che talune Commissioni, pur ritenendo adeguati i locali, lamentano carenze a livello di arredi e attrezzature.

Sono segnalate (Commissioni Tributarie Provinciali di Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Latina, Genova, Imperia, Matera, Pavia, Perugia, Pisa, Sassari, Savona, Siena, Trieste e Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia e della Sicilia) situazioni deficitarie relative a locali e archivi sia sotto il profilo logistico che della sicurezza; in particolare, per quest'ultimo aspetto, presso la Commissione Tributaria di I° grado di Trento, ove perdura una situazione di reale pericolo.

Particolari esigenze connesse a necessità di apparecchiature informatiche, arredi e sussidi per l'aggiornamento vengono segnalate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Aosta, Asti, Bari, Brescia, Catanzaro, Cremona, Crotone, Genova, Imperia, La Spezia, Mantova, Messina, Pistoia, Ragusa, Ravenna e dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.

Diverse Commissioni Tributarie, sia Regionali che Provinciali, lamentano la progressiva diminuzione del personale di Segreteria e, pertanto, chiedono, con sollecitudine, l'integrazione degli organici al fine di ricostituire le piante organiche così come previste dal decreto ministeriale.

Altra esigenza ritenuta non più rinviabile viene segnalata dalla Commissione Tributaria di II° grado di Bolzano, in relazione a problematiche e criticità

inerenti al bilinguismo, per cui si richiede l'istituzione di un Ufficio di traduzione ed interpretazione con personale professionalmente adeguato.

Numerose Commissioni Tributarie Provinciali (Alessandria, Aosta Bari, Pisa e Ragusa) sollecitano ancora una volta interventi finalizzati ad un incremento delle risorse economiche assegnate, per far fronte a spese indifferibili.

**PAGINA BIANCA**

€ 6,60



\*171550002420\*